

GELLIANA

II

Aulo Gellio

tra diritto e antiquaria

a cura di

Aniello Atorino, Gaetana Balestra, Raffaele D'Alessio

Edizioni Grifo



Progetto di Rilevante Interesse Nazionale

Visioni criminali dall'antico:
Crimini e pene nello specchio della letteratura
tra esperienze e deformazioni

Publicazione realizzata con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento su fondi PRIN 'Visioni criminali dell'antico: Crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni'.

© Edizioni Grifo 2023
Via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - 73100 Lecce
www.edizionigrifo.it
edizionigrifo@gmail.com

ISBN 9788869943706

Indice

Francesca Lamberti		
<i>Presentazione</i>	p.	7
Jan Zabłocki		
<i>L'esecuzione della pena nelle Notti attiche</i>	“	13
Leofranc Holford-Strevens		
<i>Punishment in Aulus Gellius</i>	“	31
Bernardo Santalucia		
<i>Gell. 10.6: il caso di Claudia</i>	“	49
Pierangelo Buongiorno		
<i>Il processo di Manilia (Gell. 4.14) e i</i> <i>Coniectanea di Gaio Ateio Capitone</i>	“	63
Giunio Rizzelli		
<i>La donna di Smirne e l'Orazio sororicida</i>	“	81
Fabio Botta		
<i>Gellio, Catone e l'adulterio prima di Augusto (Gell. 10.23)</i>	“	149
Luigi Garofalo		
<i>Il flamen Dialis nelle Notti attiche. Premesse per uno studio</i> <i>sulla qualificazione giuridica delle membra del corpo umano</i>	“	181
Luigi Pellecchi		
<i>De mandatis obsequendis: a proposito di Gell. 1.13</i>	“	207

Carlo Pelloso	
<i>Le tipologie di comitia calata nel primo libro</i>	
ad Q. Mucium di <i>Lelio Felice</i>	“ 245
Giusto Traina	
Equus Seianus. <i>Un cavallo nel corso delle guerre civili (Gell. 3.9)</i> ...	“ 287
Cosimo Cascione	
<i>Relazione conclusiva</i>	“ 299

Le tipologie di comitia calata nel primo libro ad Q. Mucium di Lelio Felice

Carlo Pellosso

I. Aulo Gellio, Labeone e Lelio Felice

Nel libro quindicesimo delle Notti Attiche di Aulo Gellio¹, ad apertura del capitolo 27 (introdotto dal lemma *Quid sint comitia calata, quid curiata, quid centuriata, quid tributa, quid concilium; atque inibi quaedam eiusdemmodi*)², si rinviene un lungo e denso tratto che molto mutua, con citazioni che paiono autenticamente te-

¹ Sull'importanza dell'opera di Gellio per il diritto romano, da un lato, «è appena il caso di ricordare...quanto numerosi siano i luoghi dell'opera dedicati dall'autore all'analisi di istituti giuridici, di fonti normative o di brani giurisprudenziali spesso per noi altrimenti sconosciuti», e, dall'altro, non va dimenticato che «Gellio è ritenuto dalla più attenta dottrina complessivamente affidabile nelle citazioni e mosso da un interesse antiquario-erudito (con particolare attenzione alle opinioni dei *veteres*) che lo induce a conservare la propria documentazione il più delle volte scevra da modificazioni e manipolazioni personali» (O. Diliberto, *La pena tra filosofia e diritto nelle 'Noctes Atticae' di Aulo Gellio*, in O. Diliberto (a c. di), *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano*, Napoli 1993, 123); sul sapere e sulle fonti di Gellio basta rinviare, ancora una volta, all'imprecindibile O. Diliberto, *Materiali per la palinogenesi delle XII tavole I*, Cagliari 1992, 126 ss., oltre che ai lavori fondamentali di F. Casavola, *Giuristi adrianei con note di prosopografia e bibliografia sui giuristi del II secolo d.C. di G. De Cristofaro*, Napoli 1980, 93 s.; G. Bernardi-Perini, *Le Notti Attiche di Aulo Gellio I*, Torino 1992, 10 ss.

² Cfr., da ultima, C. Rinolfi, *Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: nam aut calatis comitiis testamentum faciebant... aut in procintu'*. *Testamenti, diritto e religione in Roma*, Torino 2020, 63 ss., 83 ss., 105 ss.

stuali, dal primo libro dell'opera *Ad Q. Mucium* di Lelio Felice³. Un

³ Lael. Fel. 1 *ad Q. Muc.* 1-3 (Gell. 15.27.1-2,4,5; P.E. Huschke, *Turisprudientiae anteiustinianae quae supersunt*, Lipsiae 1867 [= Huschke]), equivalente a Lael. Fel. 1 *ad Q. Muc.* (Gell. 15.27.1-5; O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis* I, Lipsiae 1889 [= Lenel I]). Per Lenel non sarebbe da escludere che il Lelio Felice citato da Gellio coincida con il Lelio che Paolo ricorda sia come giurista dissenziente rispetto ai *quidam* menzionati da Atilicino con riguardo al problema della previa restituzione del legato già conseguito necessaria per chi, legatario, esperiva, di poi, la *petitio hereditatis* se non *per calumniam*, comunque *per errorem*, sia come testimone oculare nel Palatino della presenza di una donna di Alessandria (in procinto di essere presentata all'imperatore Adriano) che aveva avuto cinque gemelli, dei quali quattro partoriti contemporaneamente, mentre il quinto dopo quaranta giorni: Paul. 2 *ad Plaut.* D. 5.3.43; Paul. 17 *ad Plaut.* D. 5.4.3 (v. Lenel, *Palingenesia* I cit. 557 nt. 1: «non constat, sed verisimile est, Laelium Felicem, cuius apud Gellium [...] mentio fit, eundem Laelium esse, qui in digestis [...] laudatur»; cfr. S. Rocchi, C. *Gaius Gaius [Noster]: il nome dell'autore delle 'Institutiones' e altri ragionamenti letterari ed epigrafici [con un'Appendice sulla tecnica di citazione dei nomi degli auctores nel Digesto]*, in U. Babusiaux, D. Mantovani (a c. di), *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, Pavia 2020, 46). Contro la identificazione di Lelio Felice con Gaio, sostenuta da G. Scherillo, *Adnotationes galianae* III. *Il nome di Gaio*, in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria* I, Milano 1968, 84 ss. (ma v., altresì, M.L. Astarita, *La cultura nelle 'Noctes Atticae'*, Catania 1993, 131; cfr. W. Smith, *Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology*, 2, London 1846, s.v. *Felix, Laelius*; T.F.V.O., *Gaius and His Work. A Study in Roman Law*, in *The Cape Law Journal* 11, 1894, 10 ss.; J. Muirhead, H. Goudy, A. Grant, *Historical Introduction to the Private Law of Rome*, London 1916, 417 s.), v. P. Arces, *Studi sul disporre 'mortis causa'. Dall'età decemvirale al diritto classico*, Torino 2013, 138 s. Cfr., inoltre, sull'opera di Lelio – ancorché, come di recente è stato correttamente messo in evidenza, non sia possibile «andare oltre il campo delle congetture, visto che... il più ampio passo di Lelio Felice di cui attualmente disponiamo è proprio quello presentato nel riferito capitolo delle Notti Attiche, e ben poco si può dire di questo giurista del II secolo»: Id., *Studi sul disporre 'mortis causa'* cit. 138 –, F. Schulz, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it., Firenze 1968, 363 (a cui avviso «resta dubbio se l'opera avesse carattere giuridico oppure antiquario e aneddotic»); A. Schiavone, *'Ius'. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, 120 e nt. 22 (che si limita a supporre che l'opera sia composta almeno di due libri); E. Stolfi, *Studi sui 'Libri ad edictum' di Pomponio II. Contesti e pensiero*, Milano 2001, 16 nt. 33 (che dubita che l'opera di Lelio Felice costituisca un precedente rispetto all'*ad Quintum Mucium* di Pomponio).

libro, quest'ultimo, che il tanto misterioso quanto controverso giurista di età adrianea conosciuto attraverso gli appena ricordati *duo nomina*, plausibilmente dedicava, secondo il modello civilistico muciano, alle 'voci' del diritto testamentario⁴: e tra queste vi era di sicuro il desueto – almeno nella cornice della seconda metà del II secolo d.C. – verbo *calare*, un lemma capace di polarizzare l'attenzione dell'erudito romano, intercettando il suo gusto antiquario frammisto alla passione per la lingua latina e all'inclinazione alla digressione giuridica.

Esordendo con una preziosa citazione di Labeone – forse di un passo

⁴ J. Platschek, *Das Verhältnis der Institutiones zu den so genannten 'Res cottidianae sive Aurea'*, in Babusiaux, Mantovani (a c. di), *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller* cit. 297; così congetturava già Lenel, *'Palingenesia iuris civilis'* I cit. 557 nt. 2. Vero è infatti che i commentari a Quinto Mucio, aventi con buona probabilità struttura lemmatica, seguivano l'ordine espositivo dell'opera di modello, che, appunto, trattava in posizione d'apertura proprio la materia testamentaria (cfr., sulla corrispondenza dell'ordine di Pomponio a quello muciano, M. Lauria, *'Ius romanum'* I.1, Napoli 1963, 9 ss., 55 ss.; Id., *'Ius'. Visioni romane e moderne. Lezioni*, Napoli 1967³, 203; G. Scherillo, *Il sistema civilistico*, in *Scritti giuridici I. Studi sulle fonti*, Milano 1992, 15 ss., e Id. *'Adnotationes'* cit. 68 ss.; Id., *Gaio e il sistema civilistico*, in A. Guarino e L. Bove (a c. di), *Gaio e il suo tempo. Atti del simposio romanistico*, Napoli 1966, 145 ss.; R. Astolfi, *I 'Libri tres iuris civilis' di Sabino*, Padova 2001², 199 ss.; Schiavone, *'Ius'* cit. 155 ss., 163 ss.). Sul punto v., inoltre, M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982², 108 e nt. 21, a cui avviso, nella sua trattazione della materia dei *testamenta*, Quinto Mucio Scevola divagava in un *excursus* storico che indugiava anche sulla «sua forma comiziale ormai desueta» (e ciò, per l'appunto, a mente della considerazione che nel primo libro del commentario all'opera *de iure civili* il giurista adrianeo Lelio Felice descriveva i *comitia calata*); cfr., di poi, M. D'Orta, *Saggio sulla 'heredis institutio'. Problemi di origine*, Torino 1996, 158 nt. 73, 160 nt. 76, secondo cui l'opera civilistica muciana sarebbe inoltre la fonte sia di Gaio sia di Lelio e ipotizza una unica connessione tra i commentari di Lelio Felice e la divisione in *genera* dei testamenti in Gaio, da una parte, e i *libri iuris civilis* con la loro esposizione dei tipi di testamento, dall'altra; v., inoltre, F. Terranova, *Ricerche sul 'testamentum per aes et libram'* I. *Il ruolo del 'familiae emptor' (con particolare riguardo al formulario del testamento librato)*, Torino 2011, 63 ss.

dei suoi *libri de iure pontificio* – incastonata nella citazione, Gellio, in seno ad una ricca disamina delle diverse tipologie di assemblee popolari qualificabili in termini di *comitia* (e, dunque, con una evidente torsione prospettica rispetto alle specole fatte proprie dai due giureconsulti rievocati)⁵, trasmette un doppio insegnamento prudenziale in tema di *comitia calata* gravido di interrogativi fondamentali per la storia del diritto pubblico e, in connessione ad esso, anche per la storia dei ‘luoghi’ e dei ‘contesti’ del diritto criminale (quale è la struttura e quali sono le funzioni dei *comitia calata?*, quali sono i rapporti con i *comitia curiata* e con quelli *centuriata?*, chi convoca e chi presiede i *comitia calata?*, in quale spazio urbano si riunisce il popolo *calatis comitiis?*):

Gell. 15.27.1-3: 1. *In libro Laelii Felicis ad Q. Mucium primo scriptum est Labeonem scribere ‘calata’ comitia esse, quae pro conlegio pontificum habentur aut regis aut flaminum inaugurandorum causa. 2. Eorum autem alia esse ‘curiata’, alia ‘centuriata’; ‘curiata’ per lictorem curiarii ‘calari’ id est ‘convocari’, ‘centuriata’ per cornicinem. Isdem comitiis, quae ‘calata’ appellari diximus, et sacrorum detestatio et testamenta fieri solebant. 3. Tria enim genera testamentorum fuisse accepimus: unum,*

⁵ Il più ampio quadro di riferimento è quello di una trattazione comprensiva anche delle figure dei *concilia* e idealmente connessa a quella relativa alle *contiones* e al cd. *comitiatus*: Lael. Fel. 1 ad Q. Muc. 2 (Gell. 15.27.4 [Huschke]): *In eodem Laeli Felicis libro haec scripta sunt: Is qui non universum populum, sed partem aliquam adesse iubet, non ‘comitia’ sed ‘concilia’ edicere debet*; Val. Mess. 1 *ausp.* 2 (Gell. 13.16.1: F.P. Bremer, *Turisprudientiae Antehadrianae quae supersunt* I. *Liberae rei publicae iuris consulti*, Lipsiae 1896 [= Bremer 1]; [Huschke]): *idem Messala in eodem libro de minoribus magistratibus ita scripsit: ‘consul ab omnibus magistratibus et comitiatum et contionem avocare potest. Praetor et comitiatum et contionem usquequaque avocare potest nisi a consule. Minores magistratus nusquam nec comitiatum nec contionem avocare possunt. Ea re, qui eorum primus vocat ad comitiatum, is recte agit, quia bifariam cum populo agi non potest nec avocare alius alii potest. Set si contionem habere volunt, uti ne cum populo agant, quamvis multi magistratus simul contionem habere possunt’*; Gell. 13.16.2-3: *Ex his verbis Messalae manifestum est aliud esse ‘cum populo agere’, aliud ‘contionem habere’. Nam ‘cum populo agere’ est rogare quid populum, quod suffragiis suis aut iubeat aut vetet, ‘contionem’ autem ‘habere’ est verba facere ad populum sine ulla rogatione.*

*quod calatis comitiis in populi contione fieret, alterum in procinctu, cum viri ad proelium faciendum in aciem vocabantur; tertium per familiae emancipationem, cui aes et libra adhibetur*⁶.

II. I 'comitia calata': le ipotesi ricostruttive contemporanee

Secondo un orientamento risalente e tradizionale⁷, a valle dell'at-

⁶ Lael. Fel. 1 ad Q. Muc. 1 (Gell. 15.27.1-3 [Huschke]); Lab. 187 (Gell. 15.27.1-2: F.P. Bremer, *Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt*, 2.1, 'Primi post principatum constitutum saeculi iuris consulti', Lipsiae 1898 [= Bremer 2.1]), equivalente a Lab. 22 (Gell. 15.27.1-2 [Huschke]). Per la citazione labeoniana, v., *ex plurimis*, A. Pernice, *Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit*, 1, Halle 1873, 45 (che, al pari di Bremer, si spinge ad ipotizzare la provenienza della citazione dai libri de iure pontificio, su cui v. P. Jörs, voce *Antistius*, in *RE*. I, Stuttgart 1894, 2250); cfr., altresì, Huschke, *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt* cit. 48. Quanto al § 1, cfr. G. Aricò Anselmo, *Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei 'comitia'*, Torino 2012, 190 nt. 547; quanto al § 5, Pernice, *Marcus Antistius Labeo* cit., 45, esprime il dubbio che in un'opera ritenuta di diritto pontificale Labeone trattasse, oltre che dei *comitia calata*, anche di altri comizi (sicché si tratterebbe di una digressione di Lelio o di Gellio), così come, sulle orme di Lenel, *'Palingenesia iuris civilis'* I cit. 557, F. Daverio, *'Sacrorum detestatio'*, in *SDHI*. 45, 1979, 530, si interroga su quanto, nei passi delle Notti Attiche in questione, vi sia di autenticamente labeoniano e considera sospetta la parte in cui si rinviene la digressione sulle varie forme di testamento, ritenendo essa – più che riferibile a Labeone – una nota aggiunta o da Lelio o da Gellio.

⁷ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* I, Leipzig 1887³, 204; Id., *Römisches Staatsrecht*, II.1, Leipzig 1887³, 18 ss., 36 ss., 40 nt. 2; Id., *Römisches Staatsrecht*, III.1, Leipzig 1887, 307, 318 ss., 390. Ma v. A. Magdelain, *Le suffrage universel à Rome au Ve siècle avant Jésus-Christ*, in *'Jus', 'imperium', 'auctoritas'*. *Études de droit romain*, Rome 1990, 459, originariamente in *CRAI*. 123, 1979, 698 ss.; v., inoltre, Id., *La loi à Rome. Histoire d'un concept*, Paris 1978, 82 s.; cfr. L. Lange, *Römische Alterthümer* I, Berlin 1876³, 398; B. Kübler, voce *'Calata comitia'*, in *RE*. III.1, Stuttgart 1879, 1332; J. Marquardt, *Römische Staatsverwaltung* III, Leipzig 1885² (rist. New York, 1975), 283, 323; A. Bouché-Leclercq, *Manuel des institutions romaines*, Paris 1886, 21; G. Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*², München 1912, 512; U. Coli, *'Regnum'*, in *SDHI*. 17, 1951, 66; P. De Francisci, *'Primordia civitatis'*, Roma 1959, 494, 728; A. Kirsopp Michels, *The Calendar of the Roman Republic*, Princeton 1967,

tribuzione all'arcaico verbo *calare* del significato stretto di 'chiamare da parte del pontefice', i *comitia calata* individuerebbero una tipologia di assemblee popolari in primo luogo connotata religiosamente, per l'appunto, sul piano della convocazione e su quello della presidenza rispetto ad eterogenee *species* di *comitia*: il *pontifex maximus*, ritenuto – ancorché non *magistratus* – titolare di un potere di imperio quasi-magistratuale e, per l'effetto, anche di un potere auspicale, in forza del suo *ius agendi cum populo* avrebbe 'calata' i *comitia* e ne sarebbe stato, conseguentemente, il presidente (come per i comizi tributivi convocati a seguito di *provocatio* contro multa pontificale e come per le assemblee delle diciassette tribù finalizzate alla scelta di certuni sacerdoti). I *comitia calata*, quanto a funzione, sarebbero state riunioni del popolo ora deliberative, dopo *contio* preliminare (come per il *testamentum*, e analogamente, per la *detestatio sacrorum* e l'*adrogatio*), ora non-deliberative (come per le *inaugurationes* dei sacerdoti maggiori), laddove le assemblee 'calendariali' (ossia quelle in cui al popolo vengono comunicate sia la data delle *Nonae* sia quella delle principali festività mensili) sarebbero state delle riunioni informali, non qualificabili pertanto come *comitia*. Questi ultimi, infatti, quanto a struttura, implicherebbero un necessario ordine di convocazione e di strutturazione interna (anche in assenza di *suffragium*): gli stessi *comitia calata* dal pontefice, per conto del collegio, sarebbero generalmente *curiata*, ma talora (e in casi del tutto eccezionali e limitati) potrebbero anche configurarsi come *centuriata* (limitatamente all'inaugurazione del *flamen Martialis*)⁸.

A questo orientamento si contrappongono molteplici ricostruzioni maggiormente 'fluide'. Così, pur prendendo le mosse dalla testé cenna-

38, 47; G.J. Szemler, voce 'Pontifex', in *RE*, Supplement Band, XV, Stuttgart 1978, 363; E. Bianchi, *Il 'rex sacrorum' a Roma e nell'Italia antica*, Milano 2010, 195 ss.; v., inoltre, P. Catalano, *Contributi allo studio del diritto augurale* I, Torino 1960, 367 ss.

⁸ Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III.1 cit. 307; v., diversamente, Id., *Römische Forschungen* I, Berlin 1864, 273.

ta sovrapposizione dell'atto del *calare* con la convocazione e la presidenza pontificale⁹, v'è stato chi, oltre a postularne la identità strutturale (ma solo una volta perfezionatosi il passaggio sul finire del *regnum* dalla 'curia-consorteria gentilizia' alla 'curia-divisione artificiale della popolazione'), ha avvicinato i (più risalenti e originariamente unici) *comitia calata* ai (più recenti) *comitia curiata* al livello di originaria funzione (nel senso che entrambe le assemblee, in età regia, durante la loro coesistenza, sarebbero state prive di poteri deliberativi), ferme rimanendo le antitesi – oltre che sul piano cronologico, quanto alla rispettiva istituzione – sul piano degli scopi perseguiti nonché dei soggetti chiamati a convocare e a presiedere. Inoltre, vi sono stati altri autori che non solo hanno ritenuto di attribuire alla celebrazione dei *comitia calata* istituti che risultano formalmente collegati ai *comitia curiata* (così, invero, talora connotando implicitamente i primi in senso deliberativo), ma addirittura – e ciò più o meno consapevolmente e più o meno approfonditamente – hanno inteso espressamente omologare le due figure (se non far assurgere i *calata* a *species* antichissima dei *curiata*). Si sono così rese pressoché fungibili le due, innegabilmente

⁹ Cfr. De Francisci, 'Primordia civitatis' cit. 562 ss., 577 nt. 87, 589 s., 728; G.W. Botsford, *The Roman Assemblies. From Their Origin to the End of the Republic*, New York 1968 (rist.), 152 ss.; R.E.A. Palmer, *The Archaic Community of the Romans*, Cambridge 1970, 83, 95, 193 s. V., analogamente, C.J. Smith, *The Roman Clan. The 'Gens' from Ancient Ideology to Modern Anthropology*, Cambridge 2006, 212; v., inoltre, F. Schwind, *Römisches Recht I. Geschichte, Rechtsgang, System des Privatrechtes*, Wien 1950, 374; M. Amelotti, *Le forme classiche di testamento I. Lezioni di diritto romano raccolte da R. Martini*, Torino 1966, 29; A. Calonge, *El 'pontifex maximus' y el problema de la distinción entre magistraturas y sacerdocios*, in *AHDE*. 38, 1968, 24, 29; Magdelain, *La loi à Rome* cit. 82 s.; L. Ross Taylor, *Roman Voting Assemblies from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar*, Michigan 1990, 9; M. Fiorentini, *La città, i re e il diritto*, in A. Carandini (a c. di), *La leggenda di Roma III. La Costituzione*, Milano 2011, 304; E. Tassi Scandone, *Sulla natura della 'lex' del 'Niger lapis'*, in *Index* 44, 2016, 78 s., 81.

differenti, denominazioni tecniche che le fonti ci hanno consegnato¹⁰, e si è così giunti – anche dopo una certosina indagine su alcuni istituti peculiari (come quello della *adrogatio*) – al seguente assetto: da un lato, a tutti i *comitia calata* sono state estese talune peculiarità, come la supposta presidenza magistratuale (e non sacerdotale)¹¹, evincibili solo da ipotesi particolari riconnettibili ai *comitia curiata*; dall’altro (e senza considerare analiticamente i singoli atti perfezionati dinanzi tali assem-

¹⁰ Cfr. J. Bleicken, *Oberpontifex und Pontifikalkollegium. Eine Studie zur römischen Sakralverfassung*, in *Hermes* 85, 1957, 352; G. Nicosia, *Lineamenti di storia della costituzione e del diritto di Roma I*, Catania 1977, 42; F. Van Haepelen, *Les comices curiates, une assemblée garante de la norme?*, in *La norme sous la République et le Haut-Empire romains. Elaboration, diffusion et contournements*, édité par T. Itgenshorst et P. Le Doze, Bordeaux 2017, 390. Sembrano vedere nei *comitia calata*, una forma particolare degli stessi *comitia curiata*, P.F. Girard, *Manuale elementare di diritto romano*, trad. it., Milano 1909, 813; G. Nocera, *Il potere dei comizi e i suoi limiti*, Milano 1940, 2 s.; G. Grosso, *Lezioni di storia del diritto romano*, Torino 1965, 46; C. Maschi, *Storia del diritto romano*, Milano 1968, 51 ss.; M. Kaser, *Storia del diritto romano*, trad. it., Milano 1977, 27; F. Serrao, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma I.1*, Napoli 1984, 109; L. Capogrossi Colognesi, *Le curie*, in *Lineamenti di storia del diritto romano*, sotto la direzione di M. Talamanca, Milano 1989, 45; R. Marache, *Aulu-Gelle, Les nuits attiques, Tome III, Livres XI-XV*, Paris 1989, 229 nt. 2; R.E. Mitchell, *Patricians and Plebeians. The Origin of the Roman State*, Ithaca - New York 1990, 6 ss.; G. Giliberti, *Elementi di storia del diritto romano*, Torino 1993, 104; L. Labruna, F. Cassola, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*, Napoli 1933, 179 ss.; A. Guarino, *Storia del diritto romano*, Napoli 1998¹², 91; cfr., inoltre, P. Cerami, *Sulla struttura formale dell’adrogatio per populum*, in I. Piro (a c. di), *Scritti per A. Corbino II*, Tricase 2016, 90.

¹¹ F. Van Haepelen, *Le collège pontifical (3e s. a.C. - 4e s. p.C.)*. *Contribution à l’étude de la religion publique romaine*, Bruxelles - Rome 2002, 276 ss.; v., inoltre, circa la presidenza magistratuale dei *comitia*, K. Latte, *Römische Religionsgeschichte*, München 1960, 300, 400 ss.; J.G. Wolf, ‘Comitia, quae pro conlegio pontificum habentur’. *Zur Amtsautorität der ‘Pontifices’*, in *Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition. Symposium aus Anlass des 70. Geburtstages von F. Wieacker*, Ebelsbach am Main 1980, 3 ss., 22; ma, soprattutto, v. l’ampia analisi di Bleicken, *Oberpontifex und Pontifikalkollegium* cit. 348 ss., 352 ss., 356 ss.

blee), con riguardo al «rôle exact exercé par les comices calates»¹², si è considerato preferibile astenersi dal prendere una posizione netta.

Se questi due filoni di pensiero assumono che la *calatio* permetta di distinguere, in primo luogo, la convocazione sacerdotale (propria, per l'appunto, dei *comitia calata*) da quella magistratuale (propria delle altre assemblee), in adesione ad altra risalente lettura il verbo *calare* veniva inteso nel senso generale di «*advocare*» e, più precisamente, nell'accezione di «*advocare quae cum vocata essent non convenirent*»¹³. I *comitia calata*, a fronte di tale accezione, rappresenterebbero, da un lato, un'assemblea imprescindibilmente dotata di poteri deliberativi (in quanto tale potere sarebbe indissolubile dai *comitia*), dall'altra, un'assemblea suscettibile di tenersi dinanzi magistrati e pontefici (in quanto la *calatio* risulterebbe neutra a livello di soggetti convocanti); il dato caratterizzante, dunque, sarebbe, secondo quest'ottica, il solo destinatario dell'atto di convocazione (posto sia che autore della *calatio* potrebbe essere anche un magistrato, sia che la presidenza pontificale di per sé non sarebbe coessenziale all'essere *calatum* di un dato comizio), ovvero sia non il popolo romano nella sua universalità, ma solo una parte di esso (parte, comunque, organizzata ora in curie, come per la *lex curiata de imperio*, ora in centurie, come per la *lex de potestate censoria*). E, per di più, attesa la presunta coessenzialità del voto ai *comitia calata*, l'assemblea per i testamenti avrebbe rappresentato una eccezione non in quanto le curie non avrebbero deliberato, ma in quanto il loro *suffragium* sarebbe stato «*non clam*».

Secondo un ulteriore filone di pensiero, i comizi in parola non tro-

¹² Cfr. Van Haepelen, *Les comices curiates* cit. 392.

¹³ I.M.J. Valetton, 'De inaugurationibus Romanis caerimoniarum et sacerdotum', in *Mnemosyne* 19, 1891, 421 ss., 426 ss., 429. Cfr. J. Paoli, *La notion de temps faste et celle de temps comitial* (Varron, *De l. L.*, VI, 31 et 32), in *REA*. 56, 1954, 135 ss., sulla scorta di Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, 1 cit. 204 (nonché Id., *Die römische Chronologie bis auf Caesar*, Berlin 1858, 241 ss.) e di O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte* I, Leipzig 1885, 49, 380.

verebbero, nella convocazione e nella presidenza i principali criteri discretivi rispetto alle ulteriori tipologie assembleari romane. Se, da un lato, infatti, i comizi curiati e quelli centuriati sono funzionalmente votanti, i *comitia calata*, come potrebbe trarsi dallo stesso *nomen iuris*, sono riunioni popolari – si assume – solo ‘formalmente convocate’ che, secondo alcuni strutturalmente analoghe ai comizi esitanti in un voto¹⁴, secondo altri strutturalmente neppure ordinate in unità votanti ma corrispondenti al *populus confusus*¹⁵, non manifesterebbero né *consensus*, né *iussus*¹⁶. Essi, di contro, o assisterebbero a notifiche

¹⁴ Per le assemblee della *inauguratio*, del *testamentum* e della *detestatio*, nonché – per la maggior parte degli autori – anche degli annunci calendariali, intese come non votanti ancorché convocate ed organizzate come autentici *comitia* deliberanti, cfr. J. Rubino, *Untersuchungen über römische Verfassung und Geschichte I. Über den Entwicklungsgang der römischen Verfassung bis zum Höhepunkte der Republik*, Cassel 1839, 244; J.N. Madvig, *Die Verfassung und Verwaltung des römischen Staates I*, Leipzig 1881, 221; W. Soltau, *Über Entstehung und Zusammensetzung der altrömischen Volksversammlungen*, Berlin 1888, 40; W. Liebenam, voce ‘*Comitia*’, in *RE*. IV, Stuttgart 1901, 680; G. Scherillo, *Corso di diritto romano. Il testamento I*, Trieste 1965, 233; P. Voci, *Diritto ereditario romano I*, Milano 1967², 16 ss.; F. Pina Polo, *Las ‘contiones’ civiles y militares en Roma*, Zaragoza 1989, 61; L. Franchini, *Aspetti giuridici del pontificato romano. L’età di Publio Licinio Crasso (212-183 a.C)*, Napoli 2008, 433 nt. 1033; Lange, *Römische Alterthümer I cit.* 398 s.; Mommsen, *Römische Forschung I cit.* 270 nt. 3; Id., *Römisches Staatsrecht III.1 cit.* 319; Kübler, voce ‘*Calata comitia*’ cit. 1333; Catalano, *Contributi I cit.* 238 ss., 243; Bianchi, *Il ‘rex sacrorum’ cit.* 204 s.; Aricò Anselmo, *Antiche regole procedurali cit.* 347; Arces, *Studi sul disporre ‘mortis causa’ cit.* 105, 145; Van Haepereen, *Les comices curiatis cit.* 390; sul punto v., più di recente, M.F. Cursi, *La ‘mancipatio familiae’: una forma di testamento?*, in *Homenaje al Profesor A. Torrent*, Madrid 2016, 191.

¹⁵ Ascon. *Corn.* 56 (Stangl): *Astat populus confusus ut semper alias, ita et in contione*. A. Corbino, *La nozione di ‘comitia calata’*, in *Iura* 42, 1991, 145 ss.; v., inoltre, U. Coli, *Il testamento nella legge delle XII Tavole*, in *Iura* 7, 1956, 42 ss. (ma v., anche, Id., ‘*Regnum*’ cit. 66); F. Grelle, voce ‘*Comitia*’, in *Noviss. dig. it.*, 3, Torino 1959, 602. Per l’esclusione del supposto rapporto *species-genus* sono pure Catalano, *Contributi I cit.* 238 ss.; 243 ss., e Arces, *Studi sul disporre ‘mortis causa’ cit.* 145.

¹⁶ Cfr., sulla differenza tra *iussus* e *consensus populi*, Nocera, *Il potere dei comizi e i suoi limiti cit.* 162.

o testimonierebbero formalmente la perfezione di atti a fronte di convocazione e presidenza, sostanzialmente regia, per taluno, pontificale, per talaltro¹⁷. I *comitia calata* – non qualificabili né come *species* degli antichi *comitia curiata*, né come forma coincidente con tali *comitia*, né come *species* comiziale connotata dall'autore o dal destinatario della convocazione – sarebbero, insomma, o un sotto-tipo di comizi (vuoi delle curie, vuoi delle centurie) caratterizzato dal non esitare nella fase del *suffragium*¹⁸.

III. *L'insegnamento di Labeone rispreso da Lelio Felice: i comizi per l'inauguratio*

Il pensiero di Lelio Felice e di Labeone in tema di *comitia calata*, per come conservatoci da Aulo Gellio, si interseca di necessità con quello di Mucio Scevola.

Se quest'ultimo, nell'ambito di una disamina anche storica dei *genera* di testamento si occupava di *comitia calata* solo in connessione con la più antica delle forme testamentarie conosciute in Roma (oggetto, invece, di un diretto interesse, come era per lo stesso Lelio Felice); se il dotto antiquario del II secolo d.C. elevava proprio i *comitia* con le sue plurime articolazioni e le figure assembleari contigue (quali le

¹⁷ Cfr. G. Padelletti, *Storia del diritto romano. Manuale ad uso delle scuole*, Firenze 1878, 138 nt. 2; Kübler, voce '*Calata comitia*' cit. 1330 ss.; v., inoltre G. De Sanctis, *Storia dei Romani* IV.2.1, Firenze 1953 (rist.), 356; Catalano, *Contributi* I cit. 367 ss.; Pina Polo, *Las 'contiones' civiles y militares* cit. 63 s.

¹⁸ Oppure si tratterebbe di un *genus* di comizi a sé in tutto analogo alla figura delle *contiones*, se i *comitia calata* non fossero stati preceduti necessariamente dalla presa degli auspici e non fossero stati insuscettibili di essere celebrati in contemporanea con altre assemblee popolari (ma alla non necessità di prese auspicali sembra credere, tra gli ultimi, Pina Polo, *Las 'contiones' civiles y militares* cit. 62).

contiones e i *concilia*) a sua area di principale attenzione; se è vero tutto ciò, rimane ancora dubbia la specola da cui, invece, il giurista augusteo scriveva con riguardo ai *comitia calata*. Tuttavia, la citazione che Lelio Felice fa di Labeone (§ 1-2: *in libro Laelii Felicis ad Q. Mucium primo scriptum est Labeonem scribere 'calata' comitia esse, quae pro conlegio pontificum habentur aut regis aut flaminum inaugurandorum causa. Eorum autem alia esse 'curiata', alia 'centuriata'; 'curiata' per lictorem curiatum 'calari' id est 'convocari', 'centuriata' per cornicinem*) sembra essere esplicitamente limitata ai problemi tra loro interconnessi relativi alla *inauguratio* di re e di flomini e alle modalità di convocazione dei *comitia* (quali sacerdoti vengono inaugurati?, come viene convocata e, poi, organizzata l'assemblea del popolo?, è richiesta la presenza di magistrati oltre che dei pontefici?). Ciò rende plausibile l'idea – che muove dall'ipotesi già formulata da Lenel – secondo cui il giurista augusteo, più che trattare di diritto testamentario o di diritto assembleare, impostasse una limitatissima questione di dettaglio – non quella 'generale' dei *comitia calata*, ma quella 'specificata' funzionalmente e strutturalmente dei *comitia calata inaugurandi causa* – alla luce dello studio di *sacra, sacerdotes* e *magistratus*, ossia in conformità alle partizioni ulpianee della *positio studii* cd. gius-pubblicistica¹⁹.

Lelio Felice, pur trattando in via principale di diritto ereditario e di successione testamentaria, cita dunque Labeone e lo fa in quanto interessato alla peculiare prospettiva di quest'ultimo, nonché aperto agli

¹⁹ Ulp. 1 *inst.* D. 1.1.1.2: v. P. Catalano, *La divisione del potere in Roma (a proposito di Polibio e di Catone)*, in *Studi in onore di G. Grosso* VI, Torino 1974, 670; cfr., inoltre, F. Sini, *Documenti sacerdotali di Roma antica I. Libri e commentarii*, Sassari 1983, 213 s.; Id., *'Sua cuique civitati religio'. Religione e diritto pubblico in Roma antica*, Torino 2001, 175, 267 s. nt. 75; G. Aricò Anselmo, *'Ius publicum' - 'ius privatum' in Ulpiano, Gaio e Cicerone*, in *AUPA*. 37, 1983, 739 ss.; J. Scheid, *Le prêtre et le magistrat. Réflexions sur les sacerdotes et le droit public à la fin de la République*, in *Des ordres à Rome*, édité par C. Nicolet, Paris 1984, 243 ss.

stesso a digressioni *de iure publico* in una trama espositiva lemmatica squisitamente di *ius civile*, per poi procedere (§ 2, in fine) a integrare la compatta dottrina labeoniana in tema di assemblee popolari e *inauguratio* con la menzione di due ulteriori applicazioni particolari – in primo luogo a livello di funzione – del *genus* dei *comitia calata* (*iisdem comitiis, quae 'calata' appellari diximus, et sacrorum detestatio et testamenta fieri solebant*), applicazioni di cui, nell'immediato prosiegua (§ 3), o Gellio o, ancora una volta testualmente, lo stesso giurista adrianeo²⁰ precisano il piano strutturale (*tria enim genera testamentorum fuisse accepimus: unum, quod calatis comitiis in populi contione fieret*).

Dunque, se ci si concentra sulla prospettiva giuspubblicistica di La-beone, dal testo gelliano emerge come il giurista – già lo si è anticipato – instauri un legame tra la inaugurazione di *rex* e *flamines*²¹, i *comitia*

²⁰ Lael. Fel. 1 *ad Q. Muc.* 1 (Gell. 15.27.1-2 [Huschke]); Lael. Fel. 1 *ad Q. Muc.* (Gell. 15.27.1-5 [Lenel 1]). Sono tre le esplicite citazioni e si trovano in corrispondenza dei §§ 1-2, nonché del § 4 e del § 5, laddove è Lenel, '*Palingenesia iuris civilis*' I cit. 557 nt. 1, che ipotizza – e, ritengo, ben plausibilmente – la medesima, ancorché non esplicita, derivazione leliana per il § 3.

²¹ Per l'*inauguratio* del *rex sacrorum*, dei *flamines* maggiori, nonché degli *augures*, cfr. Liv. 27.36.5; Liv. 40.42.8; Cic. *Phil.* 2.43.110; Gai 1.130; Gai 3.114; Tit. Ulp. 10.5; Liv. 27.8.4; Liv. 29.38.6; Liv. 37.47.8; Liv. 41.28.7; Liv. 45.15.10; Cic. *Brut.* 1.1; Dion. Hal. 2.73.3; Liv. 30.26.10. Cfr. H.J. Rose, voce '*Flamines*', in *Oxford Classical Dictionary*, Oxford 1970²; A. Ferrari, voce '*Rex sacrificulus*' o '*Rex sacrorum*', in *Dizionario di mitologia greca e latina*, Torino 1999, 606; A. Bendlin, voce '*Rex sacrorum*', in *Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike* X, Stuttgart - Weimar 2001, 937 ss.; Bianchi, *Il 'rex sacrorum'* cit. 124 s., 202 s. Per la *inauguratio* dei pontefici (Cic. *leg.* 2.8.21; Liv. 30.26.10; cfr., altresì, Dion. Hal. 2.22.3, 2.73.3; Fest. voce '*Saturno*' [Lindsay 462]), v. J. Marquardt, *Le culte chez les Romains* I, Paris 1889, 276 s.; De Francisci, '*Primordia civitatis*' cit. 445; Catalano, *Contributi* I cit. 211 ss.; F. Guizzi, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta*, Napoli 1968, 48 ss.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana* I, Napoli 1972², 138 e nt. 68; *contra*, cfr. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II.1 cit. 35 nt. 2; Wissowa, *Religion und Kultus* cit. 490 e nt. 3; Latte, *Römische Religionsgeschichte* cit. 141 e nt. 3; Bianchi, *Il 'rex sacrorum'* cit. 124 s.; v., inoltre, sul punto anche Franchini, *Aspetti giuridici del pontificato romano* cit. 283 ss.

cosiddetti *calata* e il collegio dei pontefici. In età repubblicana avanzata, l'assetto di relazioni entro il collegio sacerdotale allargato si atteggia in ben altro modo rispetto al più risalente *ordo sacerdotum*, per come viene attestato *in primis* da Verrio Flacco attraverso il medio imprescindibile dell'opera festina, atteso che giusta tale *ordo* in posizione subordinata sia al *rex* sia ai tre flamini maggiori versa il pontefice massimo²². Quest'ultimo, infatti, sicuramente già dalla seconda metà del III secolo a.C. risulta oramai al vertice della gerarchia sacerdotale, in conformità alle prime certe attestazioni di un potere non solo d'indirizzo, di supervisione, e di consulenza, ma anche di natura coercitiva nei confronti dei sottoposti²³. E ciò – ovviamente – se non si vuole accedere all'idea di una immediata subordinazione proto-repubblicana al *pontifex maximus*

²² Fest. voce 'Ordo sacerdotum' (Lindsay 198); Gell. 10.15.21; Serv. *Aen.* 2.2. Cfr., *ex plurimis*, cfr. P.M. Martin, *L'idée de royauté à Rome I. De la Rome royale au consensus républicain*, Clermont-Ferrand 1982, 113 ss.; R. Seguin, *Remarques sur les origines des pontifes romains: 'Pontifex Maximus' et 'Rex Sacrorum'*, in *Hommages à H. Le Bonniec. 'Res Sacrae'*, édité par D. Porte et J.-P. Néraudau, Bruxelles 1988, 412; J.H. Vangaard, *The 'Flamen'. A Study in the History and Sociology of Roman Religion*, Copenhagen 1988, 46 ss.; F. Blaive, 'Rex Sacrorum': *Recherches sur la fonction religieuse de la royauté romaine*, in *RIDA.* 42, 1995, 134; T.J. Cornell, *The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars [c. 1000-264 B.C.]*, London - New York 1995, 233 ss.; F. Marco Simón, 'Flamen Dialis'. *El sacerdote de Júpiter en la religión romana*, Madrid 1996, 43 ss., 57 s., 197; G. Dumézil, *La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà della vita religiosa romana. Con un'appendice sulla religione degli etruschi*, trad. it., Milano 2001, 106 ss.; R.T. Ridley, *The Absent Pontifex Maximus*, in *Historia* 54, 2005, 280 ss.; A. Carandini, *Sindrome occidentale. Conversazioni fra un archeologo e uno storico sull'origine a Roma del diritto, della politica e dello stato*, Genova 2007, 55 ss.; M. Ravizza, *Pontefici e vestali nella Roma repubblicana*, Milano 2020, 34 ss.; Wissowa, *Religion und Kultus* cit. 509 e nt. 4; De Francisci, 'Primordia civitatis' cit. 494; Szemler, voce 'Pontifex' cit. 343; Schiavone, 'Ius' cit. 57 ss., 73 s.; Van Haerperen, *Le collègue pontifical* cit. 80 ss., 88 ss.; Bianchi, *Il 'rex sacrorum'* cit. 111 ss.

²³ Sul potere multaticio del pontefice nei confronti del sacerdote sottoposto, nonché sul diritto del sottoposto a suscitare il giudizio popolare, v., da ultima, nel quadro delle 'collisions' e dei conflitti 'esterni', Ravizza, *Pontefici e vestali* cit. 43 ss.

di *rex* e *flamines*, la quale troverebbe al contempo in Livio un appiglio, e in Plinio un forte ostacolo²⁴. E, parimenti, per una sola tarda affermazione del prepotere pontificale militerebbero le testimonianze – dirette o indirette – della gerarchia vigente entro il collegio sacerdotale²⁵, una volta che queste ultime vengano lette non solo come attestazioni di un ordine formale (ossia rituale ed onorifico), ma anche di un ordine sostanziale (ossia conforme agli attuali rapporti di potere); una volta che queste ultime vengano lette come documentazioni di un ordine non solo pertinente alla tarda età regia, ma esteso altresì all'età proto-repubblicana, a mente di quelle numerose e ulteriori fonti storiografiche che,

²⁴ Se è certo che al tempo di Verrio Flacco l'*ordo* attestato da Festo non rappresentasse più i rapporti di potere all'interno dell'ordine sacerdotale repubblicano, da un lato, Plin. *nat. hist.* 11.71.186 pare confermare per la prima metà del III secolo a.C. ancora il primato regio (almeno nelle datazioni), dall'altro, episodi che risalgono a un'epoca non successiva alla seconda metà del III secolo a.C. in vario modo registrano concreti casi di 'rapporti in atto' chiari nel dimostrare la sovraordinazione del *pontifex maximus* rispetto a *rex* e a flamine: è difficile quindi prendere netta posizione tra il polo del ribaltamento della gerarchia sacerdotale quale conseguenza delle riforme politiche della seconda monarchia (Schiavone, '*Ius*' cit. 57 ss., 73 s.), quello del mutamento proto-repubblicano (Dumézil, *La religione romana arcaica* cit. 106 ss., che crede ad una originaria sottomissione del *rex* al *pontifex* già ai primordi della repubblica), e quello della rivoluzione medio-repubblicana (Latte, *Römische Religionsgeschichte* cit. 37, 117, 195 ss., il quale, come noto, ritiene che l'*ordo* attestato in Festo, avente natura solo onorifica, possa rispecchiare il sistema sacerdotale dopo quella 'rivoluzione pontificale' dopo la metà del IV secolo a.C. che avrebbe esautorato il *rex*; cfr. L. Mercklin, *Die Cooptation der Römer. Eine Sacralrechtliche Abhandlung*, Mitau - Leipzig 1848, 89; G.J. Szemler, *The Priests of the Roman Republic. A Study of Interactions between Priesthoods and Magistracies*, Bruxelles 1972, 62 s., 76 s.; Id., voce '*Pontifex*' cit. 331 ss.; A. Guarino, *Il vuoto di potere*, in *Pagine di diritto romano* III, Napoli 1994, 182 ss.; Bouché-Leclercq, *Les pontifes de l'ancienne Rome* cit. 289 s.; Wissowa, *Religion und Kultus* cit. 503 ss.; Bleicken, *Oberpontifex und Pontifikalkollegium* cit. 354 ss.; De Martino, *Storia della costituzione romana* I cit. 136 e ntt. 60, 61, 63, 140).

²⁵ Oltre a Fest. voce '*Ordo sacerdotum*' (Lindsay 198); Gell. 10.15.21; Serv. *Aen.* 2.2; v. Cic. *har. resp.* 6.12; Cic. *dom.* 52.135; Macr. *Sat.* 3.13.10-11; Dion. Hal. 2.64-73; Liv. 1.20.

se tacciono di casi assurgenti a indici della supremazia pontificale per i primi due secoli e mezzo della *res publica*, considerevolmente forniscono prova di casi siffatti proprio e solo a far tempo dalla metà del III secolo²⁶. Ben si comprende, dunque, come al *pontifex maximus* gli autori antichi attribuiscono la scelta, nella forma della *captio*, non solo delle vestali, ma anche dei flamini²⁷, e altresì lo stesso conferimento della carica di *rex sacrorum* (un tempo vertice dell'*ordo sacerdotum*) venga fatto dipendere dalla volontà, insindacabile, di un sacerdote subordinato quale il pontefice²⁸.

Tale atto unilaterale di scelta, perfettamente inquadrabile nell'ege-

²⁶ V. Val. Max. 1.1.2; cfr., inoltre, Liv. *per.* 19; Tac. *ann.* 3.71; Serv. *Aen.* 8.552; cfr., inoltre, Gell. 10.15; Plut. *quaest. Rom.* 40, 44, 50, 109, 110, 111, 112, 113; Fest. [Lindsay 92]; Liv. 26.23.8, 27.8.4-5. Da Liv. 37.51.1-6; Liv. 40.42.8-11; Dion. Hal. 4.74.4 e 5.1.4; Cic. *Phil.* 11.8.18; v., altresì, Liv. *per.* 59; Oros. 5.10.1.

²⁷ Per la Vestale, cfr. Fab. Pict. 1 *iur. pont.* 4 (Gell. 1.12.14 [Huschke]). È pur vero che *inaugurare* viene talora contrapposto a *capere*, così come i flamini vengono contrapposti alle vestali (Gai 1.130; Tit. Ulp. 10.5; cfr., inoltre, Gai 3.114; Liv. 29.38.6, 41.28.7), ma altrettanto vero è che Gellio, Livio e Tacito impiegano il verbo *capere* espressamente anche per i flamini: Gell. 1.12.15-16; Liv. 27.8.5; Tac. *ann.* 4.16. Di conseguenza, se – da una parte – non è affatto incontroverso che le vestali fossero, oltre che *captae*, anche *inaugurateae*, non mi pare dubbio che i flamini fossero *capti* prima di essere *inaugurati*: a favore della *captio* non seguita da *inauguratio* per le Vestali, e della *captio* seguita da *inauguratio* per i flamini (nonché per il re), v., da ultimi, L. Wildfang. *Rome's Vestal Virgins: A Study of Rome's Vestal Priestesses in the Late Republic and Early Empire*, London 2006, 37 ss.; Ravizza, *Pontefici e vestali* cit. 25 s. nt. 65; cfr., inoltre, R. D'Alessio, *La 'cap(t)io' della vergine vestale*, in *Sem. Compl.* 27, 2014, 291 ss. (secondo cui *captio* «per descrivere il rito dell'assunzione della sacerdotessa nel collegio delle Vestali» sarebbe termine inadatto), e A. Carandini, *Il fuoco sacro di Roma. Vesta, Romolo, Enea*, Roma - Bari, 2015, 78 s. (a cui credere la cerimonia pubblica sarebbe piuttosto vicina ad un rito iniziatico con separazione dalla famiglia e segregazione).

²⁸ A ben vedere, è il *flamen* ad essere costantemente *captus* (Liv. 27.8.4-5; Val. Max. 6.9.3), non il *rex* (Liv. 40.42.8-11): il che non è rilevato dalla più recente dottrina (cfr. Franchini, *Aspetti giuridici del pontificato romano* cit. 164 ss.; Bianchi, *Il 'rex sacrorum'* cit. 143 ss.).

monia della cd. *Pontifikalreligion*, non pare di contro giustificabile con riferimento ad un sistema, più risalente, che – come noto – subordina al *rex (sacrorum)* tutti gli altri membri del collegio e colloca il pontificato massimo solo dopo i *flamonia* maggiori. In un contesto come quello appena riassunto, escluso che il *rex* e i *flamines* potessero essere *capti* unilateralmente da un sacerdote loro subordinato, ossia il *pontifex maximus*, non resta che congetturare, sulla scorta dei dati disponibili nelle fonti. Vero è che nel III secolo a.C. per il *pontifex maximus* è attestata una procedura di elezione, verisimilmente tra tre candidati-*nominati* da parte del collegio stesso, imputabile a *comitia* popolari in senso atecnico (in quanto costituiti di diciassette tribù sorteggiate), il cui voto era seguito – come si ricava dal regime successivo all’entrata in vigore della *lex Domitia* – dalla imprescindibile conferma pontificale²⁹. Di contro, per l’epoca precedente è stato ritenuto plausibile che, una volta cooptato un nuovo pontefice alla morte del massimo, si procedesse direttamente alla scelta all’interno del collegio appena ricostituito pienariamente (sempre che, invece, non fosse il *maximus* d’età a ricoprire la carica d’ufficio)³⁰. Per quanto attiene ai flomini maggiori e al re, o la

²⁹ Cfr. Liv. 25.5.2-4; Cic. *leg. agr.* 2.7.16-19. Cfr. F. Vallocchia, *Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana*, Torino 2008, 21 ss., 65 ss.; Van Haereren, *Le collèges pontifical* cit. 100, 120 s.; Franchini, *Aspetti giuridici del pontificato romano* cit. 110 ss.; Bianchi, *Il ‘rex sacrorum’* cit. 143 ss.

³⁰ V. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II.1 cit. 24, 28, 31 nt. 3. La tesi di Wissowa, *Religion und Kultus* cit. 495 e nt. 1, 508 nt. 11, secondo cui, esclusa la fase storica intermedia della cooptazione antecedente i *comitia pontificis maximi*, il pontefice massimo sarebbe stato *ipso iure* il membro del collegio più anziano d’età, è stata più di recente ritenuta persuasiva da J. Rüpke, ‘*Collegia sacerdotum*’. *Religiöse Vereine in der Oberschicht*, in U. Egelhaaf-Gaiser, A. Schäfer (hrsgg.), *Religiöse Vereine in der römischen Antike. Untersuchungen zu Organisation, Ritual und Raumordnung*, Tübingen 2002, 59; nonché da Franchini, *Aspetti giuridici del pontificato romano* cit. 102 nt. 4; ma v., altresì, Bianchi, *Il ‘rex sacrorum’* cit. 127 e nt. 70. Quale criterio fosse effettivamente seguito prima del III secolo a.C. mi pare difficile da determinare. Tuttavia, ciò che, a mio giudizio, merita qui sottolineare è quanto segue. L’origine del pontificato collegiale

procedura della *captio* era una innovazione della *Pontificalreligion* o tale atto di imperio era ad essa precedente, anche se in una fase in cui l'*ordo* sacerdotale subordinava a re e flamini maggiori il *pontifex maximus*, l'atto in questione – incontrovertibile tanto dall'interessato quanto dai parenti dello stesso – mediante il quale si sceglieva tra i candidati (che verisimilmente sempre il collegio proponeva) il nuovo sacerdote era di spettanza esclusiva dell'allora sommo sacerdote (ossia il *rex*, per l'appunto, secondo la gerarchia attestata da Festo). Atto, quello della *captio* regia (precedente quella dell'era del predominio pontificale relativa a re e flamini maggiori) con cui si ponevano i presupposti – umani – della investitura, laddove solo con il successivo *incrementum* – divino – si sarebbe determinata la perfezione nel *captus* della dignità sacerdotale³¹. A non voler credere né ad una immediata superiorità pontificale in età proto-repubblicana, né ad una originaria inesistenza dell'atto della *captio*, né alla connessione di quest'atto con le sole vestali, ebbene, la attestata competenza regia originaria della scelta unilaterale delle appena ricordate sacerdotesse³² rende plausibile l'ipotesi che, in corri-

è generalmente ricondotta al regno numano (Cic. *rep.* 2.14.26; Cic. *de orat.* 3.19.73; Dion. Hal. 2.73.1; Plut. *Numa* 9.1; Flor. 1.2.2; Lact. *inst. Div.* 1.22.4; *contra* cfr. Auct. *vir. ill.* 3.1; Liv. 1.20.5). Secondo una tradizione il *rex* è 'sacerdote e pontefice' (Serv. *Aen.* 3.80; Zosim. 4.36; Plut. *Numa* 9.1). Il pontefice massimo, attestato per la prima volta nel 450 a.C. (Liv. 3.54.11), secondo una tesi recente, potrebbe essere insieme al *rex sacrorum* una carica da riportare all'età tarquinia, essendo l'*ordo sacerdotum* di Festo da riferire proprio a quest'ultima età regia (Dumézil, *La religione romana arcaica* cit. 106 ss.; Cornell, *The Beginnings of Rome* cit. 234 s.; Carandini, *Sindrome occidentale* cit. 55 ss., 58 s.). Se è vero tutto ciò, nulla esclude che prima della scissione tarquinia della natura regia sacerdotale spartita tra *rex sacrorum* e *pontifex maximus* da quella militare-politica, il *rex optimo iure*, inizialmente, sia stato il *primus* ossia il *maximus* entro il collegio pontificale e, come tale, detentore di tutte le conoscenze monopolizzate da detto collegio (v. Cic. *dom.* 1.1, 12.33, 54.138).

³¹ Cfr. Catalano, *Contributi* I cit. 235 s.; De Francisci, 'Primordia civitatis' cit. 527 nt. 68, 534.

³² Gell. 1.12.10; v., inoltre, Dion. Hal. 3.67.2; Plut. *Numa* 10.1.

spondenza della primazia regia sacerdotale, i subordinati al *rex* fossero non cooptati dal collegio, bensì *capti*, cioè scelti unilateralmente. Tale *captio* regia, quindi, avrebbe determinato, contestualmente alla vigenza dell'*ordo* descritto da Festo, sia i flamini maggiori sia, sulla scorta di uno spunto che si rinviene in Gellio (che contrappone l'attualità in cui secondo *plerique* solo le vestali sono *captae*, laddove in un imprecisato tempo passato, auguri, pontefici, flamini erano omologati all'insegna della *captio*), lo stesso pontefice massimo³³. Di contro, il *rex*-sacerdote *maximus* e *potentissimus* (che invero non è giammai qualificato come *captus* neppure quando subordinato al pontefice e da questi *nominatus*), in età repubblicana antica (e forse già in età tarquinia), non poteva che essere, prima della sua inaugurazione *in arce*, eletto dai membri stessi dell'*ordo* di cui era il 'sovrano', come, verisimilmente, sarebbe accaduto in età successiva per il nuovo sacerdozio in posizione apicale nel rinnovato *ordo*³⁴.

³³ Gell. 1.12.15-16.

³⁴ Dion. Hal. 5.1.4. Se è vero che per ben due volte si rinviene l'aggettivo *maximus* – riferito al re e al pontefice –, aggettivo tipico degli istituti attribuiti all'era romana dei Tarquini, altrettanto vero è che il *flamen Dialis* è definito sacerdote del mondo intero (*universi mundi*), con attributo che meglio corrisponde al sacerdote non del più antico Giove Feretrio, ma a quello 'etrusco' di *Jupiter-*rex**, mentre il *rex* dell'*ordo* è la figura nuova del *rex sacrorum* tesa a laicizzare il potere regio e a separare le funzioni religiose da quelle politiche e militari. Anche il pontefice massimo potrebbe essere stato introdotto come 'giudice e arbitro delle cose umane e divine', ma collocato in ultima posizione gerarchica rispetto ai flamini (in posizione secondaria) e al *rex sacrorum* (in posizione primaria), scelto senza *creatio* e senza *iussum* popolare (a differenza del *rex* primitivo), e forse inaugurato proprio come il *rex* primitivo. Più che una retrodatazione liviana della *inauguratio* del *rex sacrorum* all'età della procedura numana, ben si potrebbe leggere Liv. 1.18.6-9, seguito da Plut. *Numa* 7.3, nel segno della continuità, e, quindi, ritenere che l'originale *iter* previsto per il completamento della investitura del *rex* primitivo, mediante l'incremento divino, sia rimasto immutato quando la direzione dei *sacra* venne attribuita ad un doppio del *rex* (e ciò contro un pensiero ben diffuso in dottrina: Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II.1 cit. 15; A. Magdelain, *Recherches sur l'imperium*. *La loi curiate*

In questo variare cronologicamente stratigrafico di regimi repubblicani concernenti la scelta dei sacerdoti dell'ordine (dalla *captio* regia di flamini maggiori e *pontifices* alla *captio* pontificale di flamini maggiori e alla *nominatio* pontificale del re; dalla *cooptatio* nel collegio dei pontefici, all'elezione quasi-comiziale del pontefice massimo e susseguente conferma collegiale), non sembra invece essere oggetto di modifiche nel corso dell'età repubblicana la fase della *inauguratio*: il dato va tenuto ben presente.

IV. *Strutture e funzioni delle tipologie labeoniane e leliane di 'comitia calata'*

Se, come si è scritto nel paragrafo precedente, Labeone sembra volersi occupare di un problema assai limitato, vale a dire né quello – invero di interesse ‘gelliano’ – dei comizi in generale, né quello – parimenti ‘gelliano’ – dei caratteri propri dei *comitia calata* ‘tout court’, bensì quello (strutturale e funzionale) perimetrato inesorabilmente dal nesso ‘assemblea popolare-*inauguratio* sacerdotale’, lo stesso Lelio Felice, in linea con scopi e oggetto del primo libro di commento a Quinto Mucio (ossia il diritto successorio), sembra voler ampliare la prospettiva labeoniana, individuando ulteriori strutture e ulteriori funzioni imprimevoli ai *comitia calata* individuati da Labeone.

Quali sacerdoti vengono inaugurati alla presenza del popolo? Come

et les auspices d'investiture, Paris 1968, 39; J. Linderski, *The 'Augural Law'*, in *ANRW*. II.16.3, Berlin - New York 1986, 2256 ss.; F. Blaive, *De la 'designatio' à l' 'inauguratio'*. *Observations sur le processus de choix du 'Rex Romanorum'*, in *RIDA*. 45, 1998, 86; J. Vaahtera, *Roman Augural Lore in Greek Historiography. A Study of the Theory and Terminology*, Stuttgart 2001, 104 ss.; Bianchi, *Il 'rex sacrorum'* cit. 143 s. e nt. 121). Cfr. Dion. Hal. 2.5.1-2, che connette l'*auspicatio* posta in essere da Romolo con gli auspici di investitura delle magistrature di età repubblicana (sul punto, R. Fiori, *La convocazione dei comizi centuriati: diritto costituzionale e diritto augurale*, in *ZSS*. 131, 2014, 76 ss.).

viene convocato e organizzato il popolo? È richiesta la presenza di ulteriori sacerdoti? Il passo labeoniano sembra rispondere a queste (comunque insoddisfacenti, per chi cercasse una trattazione densa, ma generale, sulle assemblee popolari romane) domande, senza prendere posizione esplicita sulla presidenza e sulla autorità convocante, senza nulla dire *apertis verbis* circa la struttura assembleare e il luogo di convocazione. La *inauguratio* celebrata *pro conlegio pontificum*, infatti, non è affatto indice della (generale) presidenza pontificale, attesa la genericità del riferimento all'intero collegio e la dubbia funzione della preposizione *pro*³⁵. Né, in verità, alcuna presidenza magistratuale dei *comitia calata* – oggetto di interesse di Labeone, Lelio Felice e Gellio – può desumersi dal regime della *adrogatio*, istituto che neppure emerge nel contesto e che si presenta come totalmente eterogeneo sotto diversi profili rispetto, non solo – come è palese – alla *inauguratio*, ma anche al *testamentum*³⁶.

³⁵ Che i comizi per la solenne e pubblica inaugurazione (atto di conferma divina della dignità sacerdotale: Cic. *leg.* 2.8.21; Dion. Hal. 2.22.3) tanto del *flamen captus* (Liv. 27.8.4-10), quanto del *rex nominato* (Liv. 40.42.8-11), si tenessero *pro conlegio pontificum* è un dato di fatto. Cosa sia da intendere con questa espressione non è altrettanto chiaro: ‘dinanzi al collegio’, ‘in suo nome’, ‘in suo luogo’, ‘su sua domanda’? Essa, del resto, nulla dice circa le modalità di convocazione e di presidenza, essendo la fonte in questione solo indicativa, al più, del fatto che a dette assemblee era presente il *pontifex maximus*.

³⁶ Cfr., sulla presidenza magistratuale, con riguardo all'atto di adozione comiziale, le seguenti fonti: Cic. *dom.* 13.34; Cic. *dom.* 14.36; Cic. *dom.* 14.38; Cic. *Att.* 2.12.2; Cic. *Sest.* 7.16; Cic. *har. resp.* 21.45; Gell. 5.19.5-7. In tema v. l'analisi puntuale e persuasiva, in chiave ‘anti-mommseniana’, condotta anzitutto da Bleicken, *Oberpontifex und Pontifikalkollegium* cit. 348 ss., 352 ss., 356 ss.; v., inoltre, nella stessa linea di pensiero, Catalano, *Contributi*, 1 cit. 238 ss.; Vallocchia, *Collegi sacerdotali* cit. 82 nt. 64; di recente la tesi di Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II.1 cit. 37 s., della convocazione e della presidenza pontificale dei comizi per le adozioni è stata ripresa e argomentata da Cerami, *Sulla struttura formale dell'adrogatio per populum* cit. 90 s., 101 e nt. 39. Come messo in luce da Arces, *Studi sul disporre 'mortis causa'* cit. 119, «pur parlando Gellio (in *noct. Att.* 15.27.3) del compimento, oltre che del testamento, anche della *detestatio sacrorum* nei *comitia calata* (e cioè ‘in *populi contione*’), ciò non autorizza a supporre che anche l'*adrogatio* potesse

La generalizzata identificazione dei *comitia calata*, sostanzialmente, in una *contio* (ove, come noto, non solo non si esercita il *ius agendi* da parte del magistrato o del sacerdote convocante e non si esita nel *suffragium* sulla *rogatio*, ma neppure si ordina l'assemblea per unità) non è affatto supportata. Vero è, infatti, che è Lelio, o Gellio (ma, comunque,

svolgersi *calatis comitiis*, e cioè anch'essa 'in *populi contione*': sarebbero mancate quelle 'rogationes' all'adottante, all'adottando e al popolo che ne erano l'elemento qualificante, posto che, come si è ricordato, la *contio* consiste nel 'verba facere ad *populum sine ulla rogatione*'. Del resto, sulla scorta di B. Albanese, *Prospettive negoziali romane arcaiche*, in *Scritti giuridici II*, Palermo 1991, 1621 ss., già in *Poteri, 'negotia', 'actiones'*. *Atti del convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 12-15 maggio 1982)*, Napoli 1984, 109 ss., 122 s., anche G.M. Facchetti, *All'origine del 'testamentum'*, in *Index* 30, 2002, 232, ha correttamente rimarcato la divergenza tra la *nuncupatio testamenti (itaque vos, quirites, testimonium mihi perhibetote)* quale autentico testamento, e la formula della *adrogatio* di cui a Gell. 5.19.9 (*haec ita uti dixi, ita vos Quirites rogo*), quale «richiesta di approvazione»; v., inoltre, G. Scherillo, *Corso di diritto romano. Il testamento* I cit. 246; A. Corbino, *La capacità deliberativa dei 'comitia curiata'*. *Appunti*, in L. Capogrossi Colognesi, A. Corbino, L. Labruna, B. Santalucia (a. c. di), *Le strade del potere. 'Maiestas populi Romani, imperium, coercitio, commercium'*, Catania 1994, 65 ss.; F. La Rosa, *Le attribuzioni dei 'comitia curiata'*, in *Index* 28, 2000, 181 ss.; E. Höbenreich, *Familie und Gesellschaft*, in E. Höbenreich, G. Rizzelli (hrsgg.), *Scylla. Fragmente einer juristischen Geschichte der Frauen im antiken Rom*, Wien - Köln - Weimar 2003, 56; Voci, *Diritto ereditario romano* I cit. 16 ss.; Aricò Anselmo, *Antiche regole procedurali* cit. 352 nt. 1227; Terranova, *Ricerche sul 'testamentum per aes et libram'* I cit. 349 e nt. 749. A tale differenziazione non accede Fiorentini, *La città, i re e il diritto* cit. 304, là ove, per negare che nei giorni *QRCF* si celebrassero testamenti comiziali, scrive che, in questi ultimi «il *rex* convocava il popolo nel Comizio per *ius dicere*; ma il testamento veniva proclamato di fronte ai *comitia calata*, che si riunivano sul Campidoglio di fronte alla *curia Calabra*» e che «l'*adrogatio*, che si compiva in presenza dei *comitia curiata*, era presieduta dal Pontefice Massimo: Labeone, citato da Gellio, *Noct. Att.* 15.27.1 parla di 'comizi che si tengono di fronte al collegio dei Pontefici'. Ebbene, se è vero che Labeone scrive che i *comitia calata* si tengono *pro conlegio pontificum* e nei giorni *QRCF* il re convoca l'assemblea, non è altrettanto vero che l'*adrogatio* sia presieduta dal pontefice massimo; né il regime di quest'atto può arbitrariamente estendersi agli eterogenei negozi conclusi *calatis comitiis*; né risulta che il Campidoglio sia il luogo di riunione dei *comitia calata* in generale (anzi, per quelli *calata et centuriata* è da ritenere che il luogo sia estraneo all'Urbe: cfr. Aricò Anselmo, *Antiche regole procedurali* cit. 262 s.).

non Labeone), con riguardo alle assemblee popolari presenti per la *de-testatio* per il *testamentum* (ossia due scopi eterogenei e ulteriori rispetto a quelli della *inauguratio*), che intende puntualizzare come, rispetto alle procedure comiziali che interessavano Labeone (per l'incremento divino allo statuto di re e di flamini), i due testé menzionati atti pubblici formali *fiunt*, ossia si perfezionano validamente ed efficacemente, non solo *calatis comitiis* (ossia una volta che i medesimi comizi del popolo siano stati convocati), ma anche *in contione*, ossia in presenza, non di unità di voto (come in quelli 'sacerdotali' ove il popolo si riunisce in *curiae* o in *centuriae*), bensì dei singoli individui costituenti il *populus Romanus* chiamato come *adsistens*³⁷.

Tutti questi rilievi mi paiono utili per poter meglio precisare la portata degli insegnamenti conservati in Gell. 15.27.1-3.

In primo luogo, quanto al rapporto tra *comitia calata*, *comitia centuriata* e *comitia curiata*, Labeone struttura un periodo che pianamente tende ad escludere sia che i *comitia calata* siano da identificare *in toto* con i *comitia curiata*, sia che questi ultimi siano, in quanto tali, un *genus* dei primi. Inoltre il giurista, nel contesto particolare ed esclusivo delle *inaugurationes* sacerdotali, menziona quelle assemblee popolari che, convocate a tal scopo, intervengono solo quando il re e i flamini maggiori debbono ricevere, a completamento della elezione, l'*incrementum* divino, escludendo quindi che per il *pontifex maximus* (così come, del resto, per gli altri sacerdoti minori) si proceda analogamente: a queste e queste soltanto il giurista augusteo intende far riferimento³⁸. Nel passo,

³⁷ Per un ragguaglio utile, v. C. Tiersch, *Politische Öffentlichkeit statt Mitbestimmung? Zur Bedeutung der 'contiones' in der mittleren und späten römischen Republik*, in *Klio*. 91, 2009, 40 ss.

³⁸ Ciò non significa che per il *pontifex maximus* sia esclusa in senso assoluto la *inauguratio*, sempre e comunque condotta dagli auguri, ma che essa, almeno per questo sacerdote, non implica un atto e solenne e pubblico come è, di contro, per il re e i flamini maggiori, per i quali soli, appunto, il popolo *pro conlegio pontificum* deve essere

per maggior esattezza, non si puntualizza affatto che tutti i *comitia* sono o curiati o centuriati: il che, per l'appunto, renderebbe poco intelligibile, nell'economia di un tale discorso, l'assenza dei *comitia tributa*, se il *genus* di riferimento fosse dato da tutti i comizi deliberanti o da tutti i comizi non *calata*; oppure l'assenza e dei *tributa* e dei *calata*, se il *genus* di riferimento fosse quello di tutti i *comitia* e si attribuisse al verbo *calare* un significato più specifico del semplice convocare³⁹. A struttura curiata o a struttura centuriata sono quei soli tipi di *comitia calata* che vengono presi in esame da Labeone.

In secondo luogo, il giurista augusteo non vuole sostenere che tutti i *comitia calata* sono ripartibili in sole due *species* (quelli *curiata* e quelli *centuriata*) a seconda delle modalità e di convocazione e di organizzazione (e in connessione con il fine ultimo perseguito). Il che, per altro, mal si concilia con la successiva notazione, di origine leliana, secondo cui i testamenti comiziali sono atti che, una volta che l'assemblea è stata convocata – *calatis comitiis* –, vengono conclusi solamente in

convocato a fronte di Lab. 187 (Gell. 15.27.1 [Bremer 2.1] = Lab. 22 [Huschke]); cfr. Cic. *leg.* 2.8.21; Liv. 30.26.10; Dion. Hal. 2.22.3 e 2.73.3.

³⁹ Come già evidenziato, secondo Corbino, *La nozione di 'comitia calata'* cit. 149, la distinzione labeoniana *alia...alia* si riferirebbe solo a *comitia*, e non alla locuzione *comitia calata*. Lo studioso ritiene che se Gellio (avesse voluto distinguere entro i *comitia calata* tra *curiata* e *centuriata*, «egli – trovandosi di fronte ad una alternativa possibilità – avrebbe più probabilmente scritto *altera... altera...*). Ebbene, a parte la considerazione morfologico-stilistica, di per sé non dirimente, la divisione interna ai *comitia calata inaugurandi causa* segnalata da *alia...alia* ben può essere suggerita dalla contrapposizione tra alcuni e plurimi casi di *inauguratio curiata* (per il *rex*, per i *flamines* di Giove e di Quirino) contrapposti al caso di *inauguratio centuriata* (per il *Flamen Martialis*, come ipotizzato, data la natura bellica del dio e dell'assemblea, da Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III.1 cit. 307, di recente seguito – credo con ragione – da Van Haerperen, *Les comices curiates* cit. 391). È quindi assai improbabile che il genitivo *eorum* riprenda *comitia* e non *comitia calata (inaugurandi causa)*: cfr., da ultima, in senso opposto a quello ipotizzato da Corbino, Cursi, *La 'mancipatio familiae'* cit. 191 s. e nt. 26.

contione, ossia senza che il popolo si disponga in unità; precisazione, quest'ultima, che non identifica tutti i *comitia calata* in una *contio*, ma suggerisce al contrario che il *populus* per il confezionamento di taluni atti è sia *calatus* (come per le ipotesi di *inauguratio*) sia *in contione* (a differenza delle ipotesi di *inauguratio*)⁴⁰.

⁴⁰ Cfr., sul punto, a favore della, a mio giudizio errata, generale equivalenza '*calatis comitis = in contione*', Kübler, voce '*Calata comitia*' cit. 1333; Liebenam, voce '*Comitia*' cit. 680; Catalano, *Contributi* I cit. 239; nel senso di una omologazione tra *inaugurationes*, *testamenta*, *detestationes* e quindi nella valenza onnicomprensiva della *partitio* labeoniana, entro il *genus* dei *comitia calata*, tra *curiata* e *centuriata*, si risolve pure il recente contributo di Arces, *Studi sul disporre 'mortis causa'* cit. 145. Quanto ricostruito sin qui, in questa sede, circa i rapporti tra singole tipologie comiziali – a partire dall'insegnamento di Labeone e di Lelio Felice – anzitutto milita contro la tesi maggioritaria di coloro che vedono la *detestatio sacrorum* (abbandono mediante una rinuncia solenne e pubblica dei *sacra* familiari) e la *adrogatio* come atti uniti da un collegamento negoziale, secondo l'ipotesi formulata da F.C. Von Savigny, *Über die juristische Behandlung der 'sacra privata' bei den Römern und über einige damit verwandte Gegenstände*, in *ZSS.* 2, 1815-1816, 362 ss., 401 ss. e fatta propria da Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, 3.1 cit. 41 s.; cfr. E. Cuq, *Les Institutions juridiques des Romains* I, Paris 1891, 217; G. Humbert, voce '*Detestatio sacrorum*', in *DS.* 2.1, Paris 1892, 113; C.G. Bergman, *Beiträge zum römischen Adoptionsrecht*, Lund - Leipzig 1912, 137 nt. 1; M. Kaser, *Das altrömische 'ius'. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer*, Göttingen 1949, 181 nt. 18, 342 nt. 39, 343 nt. 45; F. Schulz, *Classical Roman Law*, Oxford 1951, 145; M. Lemosse, *L'adoption d'Octave et ses rapports avec les règles traditionnelles du droit civil*, in *Studi in memoria di E. Albertario* I, Milano 1953, 387 ss., 487 ss.; J. Paoli, *Le testament 'calatis comitiis' et l'adrogation d'Octave*, in *Studi in onore di E. Betti* III, Milano 1962, 541 s.; G. Franciosi, *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al Principato*, Torino 1995³, 61; Wissowa, *Religion und Kultus* cit. 401 nt. 8, 512; Bleicken, *Oberpontifex und Pontifikalkollegium* cit. 352 ss.; Dumézil, *La religione romana arcaica* cit. 528; cfr., per una puntuale critica alla *communis opinio*, C. Castello, *Il problema evolutivo della 'adrogatio'*, in *SDHI.* 33, 1967, 150 (nonché in *Scritti scelti di diritto romano. 'Servi filii nuptiae'*, Genova 2002, 322); Daverio, '*Sacrorum detestatio*' cit. 544; Fayer, *La 'familia' romana*, Roma 2005, 296 nt. 16; P. Arces, *Note in tema di 'sacrorum detestatio'*, in *Diritto@Storia*, 5, 2006, § 1 ss.; Id., *Studi sul disporre 'mortis causa'* cit. 111 ss., 143 ss. Parimenti, solo una supposizione risulta quella tesi

Labeone – diversamente da Lelio Felice – concentra l’attenzione solo su quei *comitia* popolari che, ai fini dell’inaugurazione sacerdotale (ossia *comitia calata inaugurandi causa*), si svolgono anche alla presenza del collegio pontificale; e, con limitato riguardo a questa sub-specie (del *genus* dei *comitia*), il giurista procede ad una ulteriore bipartizione che assume come criterio discretivo non la funzione comiziale (che è, come si è appena rilevato, comune), bensì il *modus calandi* e, quindi, il *modus congregandi*. Alcuni *comitia* (pur essendo volti alla *inauguratio* sacerdotale, e pur svolgendosi dinanzi al testé menzionato *conlegium*, ossia pur partecipando dei caratteri comuni del tipo di assemblea immediatamente superiore) vengono

che inserisce la *detestatio sacrorum* nella procedura della successione testamentaria, nel senso che l’ereditando espressamente ‘onerava’ dei *sacra* il successore di tutti i beni o della maggior parte di essi (cfr. J. Cuiacius, *Opera* VIII, Napoli 1768, 520 s.; *contra*, v. C.G. Schwarz, ‘*De detestatione sacrorum*’, in *Diss. Sel.*, Erlangen 1778, 309; O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, 2, Leipzig 1901, 98; A. De Marchi, *Il culto privato di Roma antica II. La religione gentilizia e collegiale*, Milano 1903; B. Kübler, voce ‘*Sacrorum detestatio*’, in *RE*. 1.A.2, Stuttgart 1920, 1682; J. Zablocki, *Appunti sulla ‘sacrorum detestatio’*, in *BIDR.* 92-93, 1989-1990, 527). Non seguibile è, poi, quell’orientamento che nega qualsivoglia connessione tra *detestatio* e *adrogatio* soltanto in quanto – si dice – la prima avviene nei comizi calati (come il *testamentum*), mentre la seconda nei comizi curiati (Daverio, ‘*Sacrorum detestatio*’ cit. 531 ss.; v., inoltre, Catalano, *Contributi*, 1 cit. 243 ss., nonché H.A.A. Danz, *Der sacrale Schutz im römischen Rechtsverkehr*, Jena 1857, 90 ss.). Arbitrario, infine, sembra quel tentativo di connettere per il tramite del *testamentum* la *detestatio* e la *adrogatio*: sostenere che la più antica forma di testamento comiziale si risolve in una *adrogatio* e che il testamento comiziale e la *detestatio* sono connessi in Lab. 187 (Gell. 15.27.1 [Bremer 2.1] = Lab. 22 [Huschke]), oltre che in Gell. 7.12.1, significa, da un lato, non tener conto del fatto che il testamento comiziale si aveva *in contione* mentre la *adrogatio* implicava una votazione, dall’altro, creare fantasiosamente connessioni sostanziali sulla base di giustapposizioni formali da cui altro non può ricavarsi che, per il testamento come per la *detestatio*, si ricorreva ai *calata comitia* (cfr. A.M. Seelentag, ‘*Ius pontificium cum iure civili coniunctum*’. *Das Recht der Arrogation in klassischer Zeit*, Tübingen 2014, 68 ss., per una recente opportuna differenziazione tra testamento arcaico e *adrogatio*).

calata per il mezzo di un *lictor curiatus* e, proprio in quanto ‘curiati’, non possono che essere sia ordinati *per curias* (e, dunque, articolati secondo il criterio distributivo dei *genera hominum*)⁴¹, sia destinati

⁴¹ Va qui ricordato Lael. Fel. 1 *ad Q. Muc.* 3 (Gell. 15.27.5 [Huschke]): *in eodem libro hoc scriptum est: cum ex generibus hominum suffragium feratur ‘curiata’ comitia esse.* Il § 5, testé riprodotto qui solo nel suo primo periodo, si colloca all’esito di una sequenza di citazioni per cui, sin dall’apertura del capitolo, Gellio proclamava la fonte, ossia il primo libro dell’opera *Ad Q. Mucium* di Lelio Felice, qui ricordato dall’espressione *in eodem libro*: il testo si colloca dopo alcune digressioni apparentemente personali sui *genera testamentorum* (dove si ricorda che il *testamentum calatis comitiis* si concludeva ‘*in populi contione*’), nonché uno stralcio testuale dell’opera di Lelio Felice, in cui si distingue tra *comitia* e *concilia* (precisandosi che questi ultimi sono assemblee in cui, a differenza delle prime ‘universali’, viene convocata una parte soltanto del popolo, che i tribuni della plebe sono incapaci a convocare assemblee patrizie, o a riferire loro, che i plebisciti solo dopo la *lex Hortensia* sono efficaci nei confronti dei patrizi). Quindi, sempre attingendo da Lelio Felice, Gellio continua a rimarcare le differenze tra quelle che anche Labeone aveva detto essere le due fondamentali tipologie di *comitia calata*: nei *comitia curiata*, infatti, il voto si esprime *ex generibus hominum*, mentre nei *comitia centuriata* (per i quali si rimarca, tra l’altro, l’impossibilità di convocazione all’interno del pomerio) il *suffragium* si esprimeva in base al censo e all’età. Sul passo si è di recente soffermata anche Tassi Scandone, *Sulla natura della ‘lex’ del ‘Niger lapis’* cit. 79 s., la quale si interroga sul motivo della assenza di ogni riferimento ai *comitia calata* e, congetturalmente, propone tre alternative risposte: o Gellio (o, meglio, la sua fonte) commette un errore di omissione; o i *comitia calata* sono distribuiti per *genera hominum* come quelli *curiata* e ogni menzione sarebbe superflua; o, ancorché la soluzione abbia «carattere del tutto ipotetico», per i *comitia calata* «il *suffragium* non è previsto». Nonostante il discorso si inserisca in una cornice espressamente dubitativa, è la stessa impostazione del problema che pare del tutto oziosa. La prima soluzione non è prospettabile, atteso che Lael. Fel. 1 *ad Q. Muc.* 3 (Gell. 15.27.5 [Huschke]) indubabilmente concentra l’attenzione sui comizi convocati *ad suffragium ferendum* e sulle differenti tipologie di unità votanti, laddove Lab. 187 (Gell. 15.27.1-2 [Bremer 2.1] = Lab. 22 [Huschke]) si occupa di *comitia calata*, ossia *comitia* eterogenei rispetto a quelli qui invece discussi, in quanto non votanti. La seconda è doppiamente insostenibile in quanto presuppone sia comizi calati votanti, sia una identificazione totale che Lab. 187 (Gell. 15.27.1-2 [Bremer 2.1] = Lab. 22 [Huschke]), distinguendo i comizi calati in due *species*, potendo essere ora *curiati* ora *centuriati*, nega recisamente; la terza,

a svolgersi entro il perimetro dell'Urbe⁴². Altri (compartecipando dei sopraddetti caratteri teleologici e funzionali generali) divergono dalla prima *species* per le concrete modalità di convocazione e, all'evidenza, consequenzialmente anche per la struttura, essendo il popolo, in questi casi, radunato per il mezzo del suonatore di tromba (*cornicen*) nonché – a seguito della riforma serviana – ordinato necessariamente *per centurias* al di là del *pomerium* in conformità tanto al *fas* quanto al *ius*⁴³.

Lelio Felice va oltre: i *comitia calata* non sono solo quelli religiosi (ora curiati, ora centuriati)⁴⁴. di Labeone; sono *comitia calata* che di-

pur condivisibile di principio, è minata dalla concezione stessa dell'autrice dei *comitia calata*, assemblee in cui «il popolo pare assistere essenzialmente in qualità di testimone», sia per le *inaugurationes*, sia per i *testamenta*, sia per le *adrogationes* (negozi questi ultimi che né Labeone né altre fonti dicono essere perfezionati *calatis comitiis*, né, presupponendo una *rogatio*, possono prescindere dalla necessità di un *suffragium*; v., paradigmaticamente, De Martino, *Storia della costituzione romana* I cit. 154 s.).

⁴² Cfr., inoltre, sulla riunione comiziale delle curie solo all'interno del pomerio, Varr. *I.L.* 5.155: *comitum ab eo quod coibant eo comitiis curiatis et litium causa*; cfr., inoltre, Paul.-Fest. voce '*Comitiales*' (Lindsay 34); Ps.-Ascon. *Verr.* 1.1.22 (Stangl 238); Plut. *quaest. Rom.* 19; Dio Cass. fr. 5.7 (Boissevain). Per i *genera hominum*, v. l'ampia discussione in J.-C. Richard, *Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plebéien*, Rome 1978, 215 ss.; contro la obsoleta visione solo patrizia delle *curiae* (di recente ripresa per escludere dai *comitia calata* i plebei da C.I. Murzea, *The calatis comitiis testament*, in *Bulletin of the Transilvania University of Braşov* 8.57, 2015, 197 ss.) cfr., per tutti, Smith, *The Roman Clan* cit. 185 ss., 202, 211 ss., 230 ss.

⁴³ Cfr. Lael. Fel. 1 *ad Q. Muc.* 3 (Gell. 15.27.5 [Huschke]): ... *cum ex censu et aetate 'centuriata', cum ex regionibus et locis 'tributa'*. *Centuriata comitia intra pomerium fieri nefas esse, quia exercitum extra urbem imperari oporteat, intra urbem ius non sit. Propetere centuriata in campo Martio haberi exercitumque imperari praesidii causa solutum, quoniam populus esset in suffragiis occupatus* (v., paradigmaticamente, Cic. *Rab. perd.* 4.11; Liv. 6.20.10, 26.22.11, 31.7.1; Dion. Hal. 7.59.3; Varr. *I.L.* 6.92; nonché, per tardi casi di comizi centuriati celebrati nell'ἄγορά, v. Plut. *Cam.* 36.6; *Crass.* 15.5; *Pomp.* 52.2, ma con le note critiche di Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III.1 cit. 379).

⁴⁴ I *comitia* che venivano *calata* per la *inauguratio* dei sacerdoti in assenza ancora della organizzazione per *centuriae* del *populus* (introdotta la quale, la comunità romana veniva chiamata dal suonatore di corno nei *comitia centuriata*) non potevano

vergono per struttura e per funzione da quelli *inaugurandi causa* anche quelli orientati o alla confezione dei testamenti o alla *detestatio sacrorum* nonché unitariamente organizzati senza suddivisioni in unità di voto.

Il quadro, per come emerge dalle considerazioni appena sopra svolte, mi pare chiaro. Dal, seppur conciso, insegnamento labeoniano e dalla successiva nota leliana emerge come i *comitia calata* vengono configurati come un multiforme *genus*: ora sono curiati, ora sono centuriati (ossia assimilabili strutturalmente a tutte le assemblee votanti)⁴⁵, ora corrispondono strutturalmente a una riunione non deliberante, ossia ad una *contio*. Il sintagma *comitia calata* non è, però, sinonimo di *comitia* (atteso che tutti i *comitia*, anche quelli deliberanti, debbono essere convocati e la precisazione mediante l'attributo *calata* per qualificare 'tout

configurarsi che come *curiata*: solo successivamente, entro il *genus* dei *comitia calata* avrebbero potuto rinvenirsi le *species* dei *comitia centuriata* e dei *comitia curiata* (con riferimento al *quomodo* differenziato della distribuzione del popolo, oltre che, implicitamente, alle diverse tipologie di *calatio*. In un'epoca in cui non esistevano ancora i comizi centuriati, tuttavia non è automatico inferire che i comizi calati coincidessero *in toto* con quelli curiati descritti da Labeone: non è da escludere, infatti, né che un contestuale ulteriore sub-tipo, con proprie modalità di convocazione e proprie finalità (ossia quello dei *comitia calata in populi contione*), sia contemplabile, attesa la non correttezza della equazione *calatis comitiis = in populi contione*, né che i *comitia calata* pre-centuriati fossero sempre convocati dal *lictor curiatus*. A mente di ciò appare priva di fondamento la tesi di M. Voigt, *Die XII Tafeln. Geschichte und System des Zivil- und Kriminalrechts wie -Prozesses der XII Tafeln nebst deren Fragmenten* I, Leipzig 1883 (rist. Aalen, 1966), 224 s., secondo cui la distinzione labeoniana dei *comitia calata* (... *alia esse curiata, alia centuriata*) in Lab. 187 (Gell. 15.27.2 [Bremer 2.1] = Lab. 22 [Huschke]) sarebbe da interpretare alla luce della duplice ricorrenza annua dei comizi testamentari: secondo lo studioso tali assemblee si celebravano una volta *curiatim*, per i soli patrizi, e un'altra volta *centuriatim*, e per patrizi e per i plebei. Ma la tesi della presenza solo patrizia nei comizi curiati è oramai superata e, come già messo in luce, Labeone distingue tra *comitia curiata* e *comitia centuriata* solo con limitato riguardo ai *comitia calata* per le inaugurazioni e non per i testamenti.

⁴⁵ Cfr. Dion. Hal. 2.22.3; Lael. Fel. 1 *ad Q. Muc.* 1 (Gell. 15.27.3 [Huschke]).

court' una assemblea popolare romana sarebbe, dunque, pleonastica)⁴⁶, ma delinea una particolare tipologia assembleare che si modula internamente in strutture e finalità eterogenee. Tuttavia, in contrapposizione ai *comitia curiata*, *centuriata* e *tributa*, da un lato, e alle mere *contiones*, dall'altro, si impone come intimamente caratterizzata da unitarietà: si tratta, infatti, a prescindere dai connotati specifici funzionali, di assemblee popolari (ossia *comitia*) non però consultate con *rogatio* ma solo convocate con funzione di pubblicità-notizia (*calata*), ancorché talora ordinate in unità (vuoi dentro o fuori dall'Urbe a seconda del sacerdote da inaugurare), talaltra organizzate in ordine sparso (esclusivamente in spazio urbano). Come per le *contiones*, né al *calare* il *populus Romanus* in forma comiziale inerisce un necessario *ius agendi* magistratuale, né si rinviene la trafila *rogatio-suffragium*, né si applica il principio della non-contestualità giornaliera (in armonia con i principi esposti da Valerio Messala Rufo nei suoi libri di diritto augurale)⁴⁷; come per i *comitia*

⁴⁶ Cfr., per un uso sia generico (con riguardo a tutti i *comitia*), sia specifico del verbo *calare* (con riguardo ai *comitia* per inaugurazioni e testamenti), Æ. Forcellini, voce 'Calātus', in *Totius latinitatis Lexicon, Consilio et cura J. Facciolati* I, Patavii 1771: «*calata primum dicta sunt omnia comitia, quod ad ea populus calaretur, seu convocaretur: hæc postea in curiata, centuriata, et tributa divisa sunt. Deinde calata comitia speciatim dicta sunt, quæ pro conlegio pontificum habebantur, aut regis sacrorum, aut flaminum inaugurandorum causa: item quæ sacris promulgantur, aut testamento faciendo cogebantur*»; v., inoltre, Valetton, 'De inaugurationibus Romanis' cit. 421 ss.; analogamente v. J.L.E. Ortolan, *Spiegazione storica delle Istituzioni dell'imperatore Giustiniano, col testo, la traduzione, e le spiegazioni sotto ciascun paragrafo, preceduta da una esposizione generale del diritto* I, trad. it., Napoli 1856, 339, che discorre di assemblee 'speciali' del popolo, sia relative ad affari religiosi, sia tese al confezionamento di testamenti.

⁴⁷ Cfr. Gell. 13.16.2-3 ove, a mente di Val. Mess. 1 *ausp.* 2 (Gell. 13.16.1 [Bremer 1]; [Huschke]), si connotano – come noto – anzitutto le *contiones* come riunioni che non richiedevano né una *rogatio* né un *suffragium* (ossia un *agere cum populo*), ma solo un *verba facere* (*contionem habere*) e si scolpiscono i principi relativi al *comitiatus* e alle *contiones* dell'*avocare* magistratuale, del *bifariam cum populo agere*, del *simul contiones habere*.

votanti, tuttavia, si renderanno necessarie formalità specifiche come, anzitutto, la presa degli auspici⁴⁸.

V. Il luogo di riunione e la presidenza dei comitia calata

Per quanto riguarda il luogo di riunione e la presidenza dei *comitia calata*, molto si è scritto, argomentandosi ora dalle fonti che descrivono la convocazione di assemblee calendariali alle calende e alle none, ora dalla sigla calendariale *QRCF* (se connessa non solo ai *testamenta* comiziali, ma altresì alla *species* dei *comitia calata*, e non ai *comitia curiata*)⁴⁹: una volta escluso che la presidenza sia magistratuale (ciò presupponendo una indebita generalizzazione delle informazioni disponibili in tema di *adrogatio*) e che la formula *pro conlegio pontificum* sia di per sé sola sintomatica, e di necessità, di una presidenza del *pontifex maximus*, il passo di Lelio Felice che Gellio ci conserva non può che suscitare nell'interprete un prudente *non liquet* e indurlo a cercare altrove indizi per delineare con più dettagli il quadro⁵⁰.

⁴⁸ Cfr. Catalano, *Contributi* I cit. 363.

⁴⁹ Cfr. Mommsen, *Die römische Chronologie* cit. 241 ss. Sulla sigla calendariale (e sul suo rapporto con le disposizioni testamentarie), da ultimi, cfr., ampiamente, C. Pelloso, *Ricerche sulle assemblee quiritarie*, Napoli 2018, 145 ss.; Rinolfi, *Testamentorum autem genera initio duo fuerunt* cit. 63 ss., 108 ss., 143 ss. Più in generale, sulla convocazione a scopi testamentari solo due volte l'anno dei *comitia* (Gai 2.101), tra le opere più recenti, v. F. Scotti, *Il testamento nel diritto romano. Studi esegetici*, Roma 2012, 11 nt. 44; S. Puliatti, *De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, Torino 2016, 13 s., 85.

⁵⁰ Così, anche di recente, da un lato si è sostenuto che il luogo generale di convocazione dei *comitia calata* sarebbe nei pressi della *Curia Calabra* (in Campidoglio), dall'altro, che il presidente generale dei *comitia calata* sarebbe il *rex sacrorum* (cfr., per la connessione generalizzata tra *comitia calata* e *Curia Calabra*, Botsford, *The Roman Assemblies* cit. 152 ss.; Palmer, *The Archaic Community of the Romans* cit. 83, 95, 193 s.; Fiorentini, *La città, i re e il diritto* cit. 304 s.; ma v., implicitamente, anche Ross Taylor, *Roman Voting*

Ciò precisato, sulla connessione ‘*rex-comitiare-testamenta-calata comitia*’ basta qui sottolineare, alla luce dei risultati conseguiti nelle pagine precedenti, che le diversificate peculiarità formali e funzionali dei singoli *comitia calata* mal lasciano, sulla scorta di indebite generalizzazioni, estendere i caratteri espressamente attribuiti dalle fonti ad un dato tipo di *comitia calata* agli altri. Quindi, a voler ritenere non solo fondata la tesi mommseniana che lega inestricabilmente i due *dies fissi QRCF* e l’istituto testamentario più arcaico, ma altresì infondata la qualifica di quest’ultimo – cosa a mio credere indubbia – in termini di ‘testamento curiato’ (o, comunque, infondato il collegamento tra la sigla calendariale in questione e i *comitia curiata*), riterrei il dato non sufficiente per poter, senz’altro, discorrere di una presidenza sacerdotale del *rex sacrorum* per ogni sub-specie di *comitia calata*. E ciò, peraltro, per tacere delle forti difficoltà a ipotizzare non solo un comizio per la *inauguratio* convocato e presieduto dallo stesso *rex inaugurandus*⁵¹, ma altresì *comitia calata centuriata* (come espressamente riferisce Labeone) presieduti da un sacerdote cui, in età repubblicana, era espressamente vietata ogni azione rientrante nella sfera politico-militare⁵². Allo stato, solo congetturalmente, dunque, potrebbe sostenersi una presidenza regia per i *comitia calata in populi contione* ove cronologicamente corrispondenti ai giorni *QRCF* e per i *comitia calata curiata* (per i quali, va ribadito, né è esclusa né è confermata la competenza del *rex sacrorum* a *calare* e presiedere, né risulta la presidenza pontificale)⁵³, ma con verisimile esclusione dell’as-

Assemblies cit. 9; cfr., per la connessione generalizzata tra *comitia calata* e *rex sacrorum*, De Sanctis, *Storia dei Romani* IV.2.1 cit. 355 s.; Catalano, *Contributi* I cit. 367 ss.; Pina Polo, *Las ‘contiones’ civiles y militares* cit. 63 s.; Bianchi, *Il ‘rex sacrorum’* cit. 205 ss.).

⁵¹ Così, correttamente, Catalano, *Contributi* I cit. 372.

⁵² Dion. Hal. 5.1.4; Plut. *quaest. Rom.* 63.

⁵³ «La nota attitudine dell’assemblea delle *curiae* ad esser presieduta da un pontefice» (così Aricò Anselmo, *Antiche regole procedurali* cit., 268), in verità, è un assunto indimprostrato in quanto fondato ora sul verbo *calare* inteso come denotativo di una convocazione pontificale ora sulla generalizzazione a tutti i *comitia calata* della presenza del *conlegium*

semblea delle curie per l'incrementazione divina del *rex sacrorum*.

Quanto all'impiego delle fonti che attestano due assemblee calendariali (in occasione delle quali si annunciavano pubblicamente le principali date del mese secondo una consuetudine ancora in vigore nel 304 a.C., quando lo scriba di Appio Claudio, Gneo Flavio, rese di pubblico dominio i *fasti*)⁵⁴ per inferire che i *comitia calata* sono, oltre che a presidenza regia, celebrati sul Campidoglio, nei pressi della *Curia Calabra*, merita di essere osservato quanto segue. Macrobio⁵⁵ attesta

dei *pontifices* e, contemporaneamente, sulla illazione che ciò sia anche indice, pur inespesso, di una presidenza pontificale. Inoltre, né Labeone né Lelio Felice né Gellio si esprimono in termini chiari sul punto, e ciò oltre al già menzionato dato che i *testamenta* comiziali ed, eventualmente, le *detestationes sacrorum* sono atti perfezionati nei giorni *QRCF* (cfr., *amplius*, Pelloso, *Ricerche sulle assemblee quiritarie* cit. 145 ss.).

⁵⁴ Sull'iniziativa di Gneo Flavio come diretta a far conoscere i *dies fasti* (piuttosto che il calendario) e, per l'esattezza, i *dies agendi*, cfr. A. McClintock, *Gneo Flavio, lo scriba che rubò il diritto*, in *Storia mitica del diritto romano*, Bologna 2020, 215 ss.

⁵⁵ *Macr. Sat.* 1.5.9-11: *priscis ergo temporibus, antequam fasti a Cn. Flavio scriba invitis patribus in omnium notitiam proderentur, pontifici minori haec provincia delegabatur, ut novae lunae primum observaret aspectum visamque regi sacrificulo nuntiaret. Itaque sacrificio a rege et minore pontifice celebrato idem pontifex calata, id est vocata, in Capitolium plebe iuxta curiam Calabram, quae casae Romuli proxima est, quot numero dies a Kalendis ad Nonas superessent pronuntiabat: et quintanas quidem dicto quinquies verbo καλῶ, septimanas repetito septies praedicabat. Verbum autem καλῶ Graecum est, id est voco: et hunc diem, qui ex his diebus qui calarentur primus esset, placuit Kalendas vocari. Hinc et ipsi curiae ad quam vocabantur Calabrae nomen datum est, et classi, quod omnis in eam populus vocaretur. Serv. Aen. 8.654: ideo autem 'Calabra', quod cum incertae essent Kalendae aut Idus, a Romulo constitutum est, ut ibi patres vel populus calarentur, id est vocarentur, et scirent, qua die Kalendae essent vel etiam Idus. A rege sacrificulo idem fiebat ut, quoniam adhuc fasti non erant, ludorum et sacrificiorum praenoscerent dies. Varr. I.L. 5.13: nec Curia Calabra sine calatione potest aperiri. V., diversamente, Varr. I.L. 6.27: primi dies mensium nominati Kalendae, quod his diebus calantur eius mensis nonae a pontificibus, quintanae an septimanae sint futurae, in *Capitolio in curia ssss. Calabra sic 'die te quinti kalo, Iuno Covella', <aut> 'septi<m>i die te kalo Iuno Covella'* (lettura alternativa, in maggiore armonia con quanto emerge da Macrobio, del tratto finale è: *dicto quinquies: 'Calo,**

che un *pontifex minor*, ossia uno *scriba* del *rex*⁵⁶, su delega di questi, osservava e poi riferiva al sacerdote la comparsa della nuova luna, corrispondentemente all'inizio del nuovo mese (*Kalendae*); si celebrava quindi un triplice sacrificio⁵⁷ e si procedeva di seguito a *calare* (ossia *vocare*, καλεῖν) la *plebs* (ovvero *populus* e *patres* secondo Servio) presso la *Curia Calabra*⁵⁸; infine il *pontifex minor* annunciava – sempre a fronte di delega regia – quanti giorni mancavano alle *Nonae* (che potevano cadere il giorno cinque o il giorno sette). Varrone, dal canto suo, si concentra sul giorno delle *Nonae*, alludendo a ritualità ancora invalse al suo tempo⁵⁹: il *rex* stesso convocava il popolo⁶⁰ e annunciava mediante

Iuno Covella, *septies dicto 'Calo Iuno Covella'*, seguita da J. Rüpke, *The Roman Calendar from Numa to Constantine: Time, History and the 'Fasti'*, engl. trans., Oxford 2011, 24 s.). Cfr., inoltre, per i *Fast. Praen.* (Kal. Ian.: in *Capitolio*, in *Curia Calabra*), A. Degrassi, *Fasti anni Numani et Iuliani. Inscriptiones Italiae*, XIII.2, Roma, 1963 [= *Inscr. It.* XIII.2], 111; v., infine, *Lyd. mens.* 3.1.

⁵⁶ Così, Rüpke, *The Roman Calendar* cit. 24; Bianchi, *Il 'rex sacrorum'* cit. 196.

⁵⁷ Cfr., altresì, *Macr.* 1.5.19; *Ov. Fast.* 1.55; per il destinatario dei sacrifici (da parte di *pontifex, rex e regina*), cfr. B. Liou-Gille, *Les Agonia, le 'rex sacrorum' et l'organisation du calendrier*, in *Euphrosyne* 28, 2000, 45 (che pensa alla sola Giunone) e Blaive, *'Rex Sacrorum'* cit. 135 (che pensa a Giano e Giunone).

⁵⁸ Cfr., nel senso della presidenza regia (e non pontificale) della riunione popolare (*comitia calata*) presso la *Curia Calabra*, v., per tutti, Bianchi, *Il 'rex sacrorum'* cit. 197 s.

⁵⁹ *Varr. I.L.* 6.28: *Nonae appellatae aut quod ante diem nonum Idus semper, aut quod, ut novus annus Kalendae Ianuariae ab novo sole appellatae, novus mensis ab nova luna Nonae; eodem die in Urbem qui in agris ad regem conveniebat populus. Harum rerum vestigia apparent in sacris Nonalibus in Arce, quod tunc ferias primas menstruas, quae futurae sint eo mense, rex edicit populo*; cfr. *Varr. I.L.* 6.13: *rex cum ferias menstruas Nonis Februariis edicit*; *Macr. Sat.* 1.15.12: *quod autem minor pontifex numerum dierum qui ad Nonas superessent calando probebat, quod post novam lunam oportebat Nonarum die populares qui in agris essent confluere in urbem accepturos causas feriarum a rege sacrorum sciturosque, quid esset eo mense faciendum*; *Serv. Aen.* 8.654: *a rege sacrificulo idem fiebat ut, quoniam adhuc fasti non erant, ludorum et sacrificiorum praenoscerent dies.*

⁶⁰ Per il *populus conventus* alle *Nonae* in termini di *comitia calata* e a presidenza regia, cfr. Bianchi, *Il 'rex sacrorum'* cit. 197 s.

un *edictum* le festività fisse e solenni del mese sino alle *Kalendae* successive. Ebbene, è notevole che nessuno dei due autori antichi appena ricordati discorra esplicitamente di *comitia calata*, ma si limiti a segnalare ora che il *rex* mediante delegato procedeva a convocare (*calare*) la *plebs*, ora che il *populus* era riunito (*conventus*) direttamente dal *rex*, per la comunicazione ufficiale delle *feriae* mensili del calendario⁶¹: a ciò si aggiunga, come è stato già rilevato, che le *Nonae* di febbraio, aprile, giugno, luglio sono *dies nefasti* e *comitia* non potevano tenersi in tali giorni (a prescindere, dunque, da qualsivoglia auspicazione)⁶².

È anche possibile andare oltre, in verità: le riunioni popolari che venivano convocate alle *Kalendae* e alle *Nonae* solo apparentemente integrano gli estremi dei *comitia calata* menzionati da Labeone e da Lelio Felice. A voler elevare quale paradigma dei *comitia calata* a struttura formale quelli per l'inaugurazione del *rex* e a paradigma dei *comitia calata* a struttura informale quelli testamentari, emerge tutta la diversità tra le assemblee calendariali presso la *Curia Calabra* e questi ultimi. Qui, infatti, il popolo, o curiato o *in contione*, assiste (pur senza essere parte sostanziale) al perfezionarsi di atti così idonei alla produzione, al loro esito, di effetti giuridici (quali, appunto, il completamento della elezione sacerdotale e il dispiegarsi *mortis causa* della volontà del *de cuius*); nelle assemblee calendariali, invece, il popolo presente in Campidoglio nei pressi della *Curia Calabra* non è elemento *ad substantiam* della validità di un atto solenne e pubblico con efficacia costitutiva, ma solo il destinatario di informazioni (atteso che l'assetto calendariale, predeterminato, prescinde e dalla volontà e dalla presenza del popolo). In definitiva, dalla *plebs calata/populus conventus* alle *Kalendae* e alle *Nonae* alla presenza del *rex* in Campidoglio, nessuna considerazione di

⁶¹ Per una decisa esclusione dei *comitia calata*, v. Paoli, *La notion de temps faste* cit. 129 ss., 135 ss.; discorre di *contio* con riguardo alla riunione delle *Nonae* Van Haerperen, *Le collège pontifical* cit. 216 s.

⁶² Cfr. Paoli, *La notion de temps faste* cit. 129 ss.

carattere generale (e per tanto valevole con riguardo a tutte, indiscriminatamente, le ipotesi di *comitia calata*), a mio credere, può trarsi circa il luogo e la presidenza generali delle assemblee non votanti: le riunioni delle *Kalendae* e delle *Nonae*, non avevano infatti natura comiziale.

Di contro, ben potrebbe essere il rituale particolareggiato della *inauguratio* di Numa collocata, secondo il resoconto liviano, in *Arce* (cima settentrionale del colle Campidoglio) a rappresentare un indizio a favore della celebrazione, ancora in età repubblicana, nei pressi di quel colle (ancorché non *iuxta Curia Calabra*, ossia nella parte, ancora urbana, posta a sud del colle), dei *comitia calata* in occasione delle *inaugurationes* non marziali del *rex* e dei flamini: non, dunque, una *inauguratio in Arce* per tutti i *flamines* maggiori, posto che secondo la persuasiva congettura mommseniana almeno quello *Martialis* ben avrebbe potuto essere implementato divinamente al di là dell'Urbe, ossia in *campo Martio* dinanzi le centurie; quelli *Dialis* e *Quirinalis*, invece, in virtù di una non inverisimile – ma non dimostrabile – analogia avrebbero potuto essere assoggettati, *sub specie loci*, allo stesso *iter* procedurale regio, pur nella necessità della convocazione delle curie in suolo urbano⁶³.

⁶³ Cfr. Liv. 1.18.6-9. Quanto ai comizi per la *inauguratio* dei flamini, le cose sono di certo più dubbie, anche se nulla esclude, a mio credere, che si possa pensare ad una convocazione e presidenza regia (Catalano, *Contributi* I cit. 212 ss.). Per quanto riguarda la *inauguratio* del *rex sacrorum*, mi pare invece ipotizzabile, data l'alta inverosimiglianza per il *nominatus* non ancora inaugurato di assumere la presidenza dei comizi calati (volti appunto ad inaugurarlo), il potere del pontefice massimo di convocare e presiedere quei comizi calati (e ciò quale espressione sintomatica della facoltà di sostituzione pontificale). Sulla collocazione urbana della parte del Campidoglio sita nei pressi della *Curia Calabra* (di modo che nessun problema di carattere augurale insorgerebbe in occasione della convocazione di eventuali *comitia calata curiata*, attesa la regola che questi non siano celebrati *extra Urbem*), cfr., contro la tesi della natura extra-pomeriale sia di *Arx* sia di *Capitolium* (Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte* I cit. 50 s.). Magdelain, *Recherches sur l' 'imperium'* cit. 40 e nt. 1 (dove si è sostenuta la natura urbana sia dell'*Arx* sia di tutto il *Capitolium*); nonché Id., *L' 'auguraculum' de l'Arx à Rome et dans d'autres villes*, in 'Jus', 'imperium', 'auctoritas' cit. 193 ss., 205 s. (già in *REL*.

Inoltre, potrebbe essere l'antichissima connessione epigraficamente documentata per l'ultima età monarchica tra il *rex* (verisimilmente ancora *pleno iure*), il *Comitium*, e il suo *kalator* investito della *calatio* comiziale ad orientare l'interprete verso la congettura – ancorchè rimanendo imprecisate le specifiche fattispecie – di convocazioni da parte del *rex* (se già *inauguratus*), anche in età repubblicana, di taluni *comitia calata* per il tramite di un araldo *ad hoc*⁶⁴ non corrispondente al *lictor curiatus* (che chiama il popolo perché si disponga in curie)⁶⁵ o al *cornicen* (il cui richiamo mediante tromba accompagna, secondo il *vetus commentarium anquisitionis* riportato da Varrone, la *vocatio* da parte del *praeco* in vista di un'assemblea centuriata)⁶⁶.

47, 1969-1970, 253 ss.), e Id., *Le 'pomerium' archaïque et le 'Mundus'*, in *REL.* 54, 1976, 71 ss., 94 (dove si cerca di dimostrare come l'*Arx* sola sia *extra pomerium*, mentre la *Curia Calabra* per le comunicazioni calendariali sia sì *in area Capitolina* ma *in Urbe*); con valorizzazione di Varr. *l.L.* 7.8, Fiori, *La convocazione dei comizi centuriati* cit. 155 s., ha persuasivamente sostenuto che l'atto di *facere templum* non abbia luogo necessariamente fuori dell'*Urbe*.

⁶⁴ Il collegamento tra il participio *calata*, il verbo *calare* corrispondente a *vocare* o *convocare* in latino e a *καλεῖν* in greco è ben attestato nelle fonti: Theoph. *par.* 2.10.1: *calare ἐστὶ τὸ καλεῖν*; Macr. *Sat.* 1.15.10 (*calata, id est vocata*); Serv. *Aen.* 8.654 (*calarentur, id est vocarentur*) Lab. 187 (Gell. 15.27.1 [Bremer 2.1] = Lab. 22 [Huschke]: *calari id est convocari*); un ulteriore collegamento che permetterebbe di precisare le modalità di convocazione è suggerito da Paul.-Fest. voce '*Calatores*' (Lindsay 34): *calatores dicebantur servi, ἀπὸ τοῦ καλεῖν, quod est vocare, quia semper vocari possent ob necessitatem servitutis*; Paul.-Fest. voce '*Procalare*' (Lindsay 251): *procalare ex Graeco καλεῖν, id est vocare. Unde Kalendae, calumnia, calones et caculae et calatores*. Invero, il verbo *calare* indica solo un 'neutro' atto di convocazione, senza alcuna indicazione del magistrato o del sacerdote che ordina la convocazione a mezzo di un suo araldo; se, poi, è vero che molte fonti connettono i *calatores* al collegio pontificale, l'epigrafia registra come la sede dei *calatores* sia presso la *Regia* (CIL VI 2184-5, 37167; cfr. anche CIL I 1, nonché in S. Riccobono [ed.], *Fontes Iuris Romani Antejustiniani I. Leges*, Florentiae 1968, 20).

⁶⁵ Lael. Fel. 1 *ad Q. Muc.* 1 (Gell. 15.27.1-3 [Huschke]).

⁶⁶ Varr. *l.L.* 6.90.

VI. *Qualche riflessione di sintesi*

Questo contributo ha preso le mosse dalla citazione gelliana di uno stralcio del primo libro dell'opera *Ad Q. Mucium* di Lelio Felice che, a sua volta, rinvia al pensiero di Labeone: se la prospettiva tanto muciana quanto del giurista adrianeo risulta non ardua da determinare, così come gli interessi eruditi che spingono Aulo Gellio a far uso di materiale giurisprudenziale dell'età repubblicana e di quella del principato, rimane più incerta e sfumata la *positio studii* assunta dal giurista augusteo.

Per quanto il testo e il contesto permettono di comprendere e di inferire, l'interesse di Labeone per i *comitia calata* non corrisponde a quello di Lelio: il giurista augusteo, infatti, non tratta in termini generali del problema strutturale e/o funzionale dei comizi, o di quello attinente ai caratteri propri dei *comitia calata* come *genus a sé*, ma si focalizza – in una prospettiva gius-pubblicistica – sul nesso esistente tra il polo 'assemblea popolare' e il polo '*inauguratio* sacerdotale', nel tentativo di rispondere a poche, ma puntuali, domande: quali sacerdoti vengono inaugurati alla presenza del popolo? Come viene convocato e come è organizzato il popolo? Labeone, per di più, non prende posizione – almeno da quanto emerge dalla riproduzione, doppiamente indiretta, del frammento del suo pensiero – sulla presidenza e sulla autorità convocante, così come – a leggere il brano restrittivamente – la stessa struttura della riunione rimane implicita, come inespresso è il luogo di convocazione.

In primis, è emerso come Labeone non discorra apertamente (e nel senso della invariabilità) di alcuna presidenza o convocazione pontificale, ma si limiti ad assumere che i *comitia calata* per la *inauguratio* dei flamini maggiori e dei re-sacerdoti avvenivano *pro conlegio pontificum*. Come è emerso dalla trattazione, in età repubblicana avanzata, l'assetto di relazioni entro il collegio sacerdotale allargato si atteggia in ben altro modo rispetto al più risalente *ordo sacerdotum* attestato in primo luogo in una voce festina in cui il pontefice massimo risulta subordinato sia al *rex* sia ai tre flamini maggiori: quando scrive il giurista augusteo, tutt'al contrario, il *pontifex*

maximus (allora eletto nei cd. pseudo-comizi, dopo una pregressa fase storica di cooptazione e/o di automatica ricopertura della carica per anzianità) ha potere di scelta unilaterale e insindacabile non solo delle vestali, ma anche dei flamini e del *rex sacrorum*. Così non doveva essere, invece, quando il *rex* (o *optimo iure* o *ad sacra*) era vertice dell'*ordo* sacerdotale: se si esclude che l'atto di imperio della *captio* sia innovazione tarda della *Pontificalreligion*, è giocoforza ritenere che esso sia stato di spettanza esclusiva dell'allora sommo sacerdote (ossia il *rex*, che per altro mai è detto da altri sacerdoti *captus*): la *captio* da parte del *rex* poneva i presupposti – umani – della investitura non solo di flamini e vestali, ma congetturalmente anche del sommo pontefice, laddove solo con il successivo *incrementum* divino si perfezionava nel *captus* la dignità sacerdotale.

La fissa stabilità rituale nei secoli caratterizzante la fase della *inauguratio* corrisponde al variare nel tempo delle modalità di scelta dei sacerdoti: da un lato, se, in origine, il *rex optimo iure* era, in seno allo stesso *iter*, prima creato, poi inaugurato e in seguito approvato, in età alto-repubblicana egli, vertice dell'*ordo*, era eletto dall'*ordo* stesso per poi, in età più avanzata, essere nominato dal pontefice massimo; dall'altro, allo stadio primitivo della *captio* regia di flamini maggiori, di vestali e di *pontifices* seguiva cronologicamente quello della *captio* da parte del pontefice sia di flamini maggiori sia di vestali; dall'altro ancora, la pura cooptazione ed elezione del pontefice massimo nel collegio (sempre che non vigesse l'altrettanto plausibile criterio automatico della anzianità) erano sostituite dall'elezione cd. quasi-comiziale con conferma collegiale *ex post*. In tale contesto (che denuncia la stretta relazione tra sacerdozi e volere del popolo, l'acquisita preminenza del pontefice massimo rispetto al re, l'allargamento del collegio pontificale), Labeone precisa come il *rex* e i flamini, durante tutta l'epoca repubblicana, a prescindere dalla modalità di scelta, venissero sempre inaugurati, sia dinanzi il collegio pontificale sia dinanzi il popolo, ora delle curie (nella generalità dei casi), ora delle centurie (per il *flamen Martialis*), con differenti modalità di convocazione, fermo

restando che il popolo sempre assisteva alla solennità dell'incremento divino altrettanto solennemente.

Se, dunque, Labeone non attesta un ordine sparso, è invece Lelio Felice (se non Gellio che mutua, con interesse solo antiquario, da Lelio Felice) che, con riguardo particolare alle antiche assemblee popolari configuranti *calata comitia* ai fini della *detestatio sacrorum* e del *testamentum* (desuete già al tempo di Labeone e, per l'appunto, da questi non contemplate, non essendo, tra l'altro, più diritto vivente), precisa come tali atti si perfezionassero una volta convocati i *comitia* (analogamente alle *inaugurationes*), ma con il popolo *confusus* e assistente *in contione* (differentemente dalle *inaugurationes*).

Lasciata a margine la tesi che ascrive ai *comitia calata* funzioni deliberanti e presidenza magistratuale (soprattutto a fronte di indebite estensioni del regime della *adrogatio*), tali comizi non si esauriscono – né prima della riforma serviana si sono mai esauriti – nei *comitia curiata*, ché i primi possono essere vuoi curiati, vuoi centuriati (come precisa Labeone), vuoi corrispondenti a una *contio* (come precisa Lelio Felice); né essi sono una *species* dei *comitia curiata*, ché *calare* di per sé non indica affatto una convocazione solo pontificale (e non magistratuale o regia).

I *comitia calata*, di poi, non si risolvono in un ampio *genus* assembleare inutilmente e pleonasticamente aggettivato dal participio *calata*, con impiego del verbo *calare* in senso debole (atteso che tutti i comizi ben possono dirsi 'convocati'), ripartibile in plurime *species* (comizi deliberanti *curiata* e non, comizi non deliberanti, comizi organizzati per unità, comizi caratterizzati da *confusio*). I *comitia calata*, infine, non sono un *quid* di diverso rispetto agli altri *comitia*, in quanto i primi solo *in contione* (ossia mai strutturati in unità di voto), gli altri o *centuriata* o *curiata* (ossia con popolo di necessità sempre distribuito in unità di voto).

Invero, i *comitia calata* sia sono *genus* modulabile in due fondamentali *species* (a livello funzionale), sia sono essi stessi *species* del *genus* dei

*comitia*⁶⁷. Da un lato, si hanno *comitia calata inaugurandi causa*, oggetto vivo dell'attenzione di Labeone: qui (e solo qui) o il *lictor curiatus* o il *cornicen* provvedono a *calare* il popolo (*in Arce* o *in Campo Martio*) a seconda che – in vista della funzione perseguita – il popolo sia quello delle curie o quello delle centurie; qui (e solo qui) l'atto si conclude espressamente *pro conlegio pontificum* (laddove la presidenza rimane non nettamente precisabile, ancorché quella regia per la *inauguratio* del *flamen Dialis* e del *flamen Quirinalis* sia ben congetturabile, come probabile sia quella pontificale per la *inauguratio* regia). Dall'altro, si hanno *comitia calata testamenti causa* e *detestationis sacrorum causa*, figure ormai desuete ed estranee all'orizzonte speculativo di Labeone, ma riprese, sulla scorta di Quinto Mucio, da Lelio Felice: qui i *comitia* vengono convocati (molto probabilmente solo *in Comitio*) senza suscitare una disposizione urbana per curie o una disposizione marziale per centurie; qui non è prescritto esplicitamente che l'atto perfezionato in presenza del popolo (con convocazione e presidenza regie) sia *pro conlegio pontificum*.

In definitiva, entro la categoria dei *comitia*, da un lato, si hanno i *comitia calata*, ossia assemblee popolari che – a prescindere dalla struttura particolare assunta in concreto e in ragione delle loro funzioni – non deliberano; dall'altro, si ha il cd. *comitiatus*, ossia un'assemblea popolare solo votante (o per curie, o per centurie, o per tribù)⁶⁸.

Anche in questo frangente, le *Noctes Atticae* – grazie a una fortunata e preziosa stringa di citazioni e di rimandi che connettono tra loro Quinto Mu-

⁶⁷ V., sul punto, M. Talamanca, *Lo schema 'genus-species' nelle sistematiche dei giuristi romani*, in *Colloquio italo-francese: la filosofia greca e il diritto romano (Roma, 14-17 aprile 1973)* II, Roma 1977, 200 ss.; ma, sull'impiego da parte dei giuristi romani, a partire da Quinto Mucio, delle classificazioni per *genera* e per *species* cfr., altresì, R. Martini, *'Genus' e 'species' nel linguaggio gaiano*, in A. Guarino, L. Labruna (a c. di), *Synteletia V. Arangio-Ruiz* I, Napoli 1964, 462 ss.

⁶⁸ Tab. 9.2; Val. Mess. 1 *ausp.* 2 (Gell. 13.16.1 [Bremer 1]; [Huschke]). Per i significati di *comitiatus*, rinvio a quanto scrivevo in Pelloso, *Ricerche sulle assemblee quiritarie* cit. 241 ss.

cio, Labeone, e Lelio Felice, vivificando con il loro pensiero il testo di Aulo Gellio – si rivelano un serbatoio floridissimo sia di dati di cognizione sia di spunti di riflessione. Così, partendo dalle informazioni incluse nel capitolo 27 del libro 15, l'interprete di oggi può anche spingersi oltre e indietro nel tempo, per considerare, in una più ampia prospettiva, gli stessi *comitia calata* quali indice sintomatico, in positivo e in negativo, delle strutture, delle funzioni e della storia delle prime assemblee di Roma. Se quest'ultima nasce come *populus Romanus quirites*⁶⁹, nell'esercizio delle funzioni civili ora il popolo rileva in quanto tale, istituto nuovo e unificante rispetto all'assetto pregresso, organizzato nelle sue unità costitutive fondamentali di origine pre-civica (anche se, con riguardo alle assemblee *inaugurationis causa*, cioè in età repubblicana, e addirittura sino all'epoca di Labeone, si mantiene e si giustifica in nome solo del tradizionalismo e del formalismo, laddove ciò assume massima evidenza nei *comitia* deliberanti), di talché emergono in modo paritetico sia l'aspetto dell'unità assorbente, sia quello della pluralità assorbita. Ora il popolo rileva come indistinta massa di singoli, presenti per la perfezione di certuni atti a rilevanza pubblica, ma informalmente (ossia non distribuiti in plurime unità), di talché a prevalere è l'aspetto della pluralità indistinta e della non-deliberatività pre-civica rispetto a quello della unitarietà, composita e articolata, del *populus* quale organo anche attivo (anche se, alla fine dell'epoca repubblicana, quando Labeone scrive, le espressioni di tale partecipazione solo '*calata*' sono oramai desuete). Se, da un lato, è il potere (vuoi inespresso vuoi espresso, ma manifestato) del *populus Romanus* costituito in unità organizzative ad emergere in sede e di *inauguratio* e di *iussa populi* (*curiata* e *centuriata*), dall'altro, è il ruolo non deliberativo della massa dei *quirites*, singoli che precedono storicamente e compongono strutturalmente il popolo di Roma, ad essere valorizzato in sede così di testamento comiziale, come di *detestatio sacrorum*.

⁶⁹ Per le mie idee sui rapporti tra *quirites* e *populus* rimando a Pelloso, *Ricerche sulle assemblee quiritarie* cit. 1 ss.; cfr., inoltre, le recenti e interessanti ipotesi formulate da A. Franciosi, *Lo 'ius' dei 'Quirites' e il Cabiro 'dimenticato'*, in *TSDP*, 14, 2021, 1 ss.